

Candriam Quant

**Società di investimento a capitale variabile
(SICAV)**

Lussemburgo

Prospetto

Le sottoscrizioni verranno accettate esclusivamente sulla base del presente prospetto informativo, che è da ritenersi valido soltanto se accompagnato dall'ultima relazione annuale disponibile nonché dall'ultima relazione semestrale, se pubblicata successivamente all'ultima relazione annuale. Siffatti documenti costituiscono parte integrante del presente prospetto.

6 maggio 2014

Candriam Quant (di seguito denominata la "SICAV") è iscritta all'elenco ufficiale degli organismi di investimento collettivo (di seguito denominati "OIC") conformemente alla sezione I della legge lussemburghese del 17.12.10 sugli Organismi di investimento collettivo (di seguito denominata la "legge") e soddisfa le condizioni stabilite dalla direttiva europea 2009/65/CEE.

Tale registrazione non può essere interpretata come un giudizio positivo dell'autorità di controllo in merito al contenuto del presente prospetto (di seguito denominato il "Prospetto") o alla qualità dei titoli offerti e detenuti dalla SICAV. Qualunque affermazione in tal senso deve essere ritenuta non autorizzata ed illegale.

Il presente Prospetto non può essere utilizzato al fine di offrire o sollecitare la vendita di quote in paesi o in circostanze in cui una tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata.

Le azioni di questa SICAV non sono e non saranno registrate negli Stati Uniti in applicazione del U.S Securities Act del 1933 e successive modifiche ("Securities Act 1933"), o ammesse in virtù di qualunque legge degli Stati Uniti.. Tali azioni non devono essere offerte, vendute o trasferite negli Stati Uniti (ivi inclusi i loro territori e possedimenti), né arrecare beneficio, diretto o indiretto, a una US Person (così come definita nel Regolamento S del Securities Act del 1933 e assimilati). Inoltre, le istituzioni finanziarie che non si conformano ("non compliant") al programma Fatca (la sigla "FATCA" designa il "Foreign Account Tax Compliance Act" americano, incluso nell'"Hiring Incentives to Restore Employment Act" ("HIRE Act"), e i relativi provvedimenti applicativi, comprese le analoghe disposizioni adottate dai paesi partner che hanno sottoscritto un "Intergovernmental Agreement" con gli Stati Uniti), devono aspettarsi a che le loro quote vengano obbligatoriamente riscattate al momento dell'entrata in vigore di tale programma.

Nessun soggetto è autorizzato a diffondere informazioni diverse da quanto contenuto nel presente Prospetto o nei documenti in esso menzionati, che il pubblico ha facoltà di consultare. Qualsiasi sottoscrizione effettuata da chiunque sulla base di informazioni o indicazioni non presenti o incompatibili con le informazioni riportate in questo Prospetto sarà a rischio del sottoscrittore.

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV si assume la responsabilità dell'esattezza delle informazioni contenute nel Prospetto alla data della relativa pubblicazione..

La consegna di questo prospetto, l'offerta e la vendita di quote della SICAV non costituiscono un'affermazione secondo la quale le informazioni riportate nel presente Prospetto manterrebbero la propria esattezza anche in seguito alla data del Prospetto stesso. Al fine di prendere nota di importanti variazioni, il presente Prospetto verrà aggiornato al momento opportuno. Si raccomanda pertanto ai potenziali sottoscrittori di informarsi presso la SICAV per sapere se abbia pubblicato nuovi prospetti.

Ai fini del presente Prospetto:

- il termine Stato membro si riferisce ad uno stato membro dell'Unione europea. Nei limiti definiti dal presente accordo e agli atti relativi, sono assimilati agli Stati membri dell'Unione Europea gli stati che fanno parte dello Spazio economico europeo e gli stati appartenenti all'Unione Europea;
- il termine EUR si riferisce alla valuta dei paesi membri dell'Unione Monetaria Europea;
- il termine USD si riferisce alla valuta degli Stati Uniti d'America;

Inoltre, si raccomanda ai sottoscrittori di farsi consigliare in merito alle leggi e alle normative (quali quelle fiscali e di controllo valutario) applicabili alla sottoscrizione, all'acquisto, alla detenzione e alla vendita di azioni nei rispettivi paesi d'origine, di residenza e di domicilio.

La SICAV attira l'attenzione degli investitori sul fatto che ciascun investitore potrà esercitare pienamente e direttamente i suoi diritti di investitore nei confronti della SICAV [in particolare il diritto di partecipare alle assemblee generali degli azionisti] solo nel caso in cui figuri personalmente e a proprio nome nel registro degli azionisti della SICAV. Qualora un investitore investa nella SICAV attraverso un intermediario che agisce a suo nome ma per conto dell'investitore, alcuni diritti legati al ruolo di azionista non potranno necessariamente essere esercitati dall'investitore direttamente nei confronti della SICAV. Si raccomanda agli investitori di informarsi in merito ai propri diritti.

Sommario

1. Amministrazione della SICAV	5
2. Introduzione	8
3. Gestione e amministrazione	10
4. La Banca Depositaria	14
5. Obiettivi di investimento	14
6. Modalità Generali di Investimento	15
7. Restrizioni di investimento	20
8. Fattori di Rischio	25
9. Gestione del rischio	27
10. Le Azioni	28
11. Quotazione delle Azioni	29
12. Emissione delle Azioni e Procedura di sottoscrizione e di Pagamento	29
13. Rimborso di azioni	31
14. Conversione di azioni	32
15. Market Timing e Late Trading	32
16. Valore netto d'inventario	33
17. Sospensione Temporanea di Calcolo del Valore Netto d'Inventario	36
18. Destinazione degli utili	37
19. Dissociazione delle passività dei comparti	37
20. Oneri e spese	38
21. Assemblee Generali degli Azionisti	39
22. Rapporto di gestione e relazioni annuali e semestrali	39
23. Regime fiscale	39
24. Chiusura, fusione e scissione di compartimenti, classi o tipi di azioni – Liquidazione della SICAV	41
25. Informazioni agli Azionisti	43
Scheda tecnica Candriam Quant Equities EMU	45
Scheda tecnica Candriam Quant Equities Europe	48
Scheda tecnica Candriam Quant Equities USA	52
Scheda tecnica Candriam Quant Equities World	56

Candriam Quant
Società di investimento a capitale variabile
Registro di Commercio e delle Imprese del Lussemburgo, n. B-87.647

1. AMMINISTRAZIONE DELLA SICAV

Consiglio di Amministrazione: *Presidente*

Sig. Jean-Yves MALDAGUE
Amministratore Delegato
Candriam Luxembourg

Amministratori

Sig. Bart GOOSENS
Global Head of Fundamental Equity Management
Candriam

Sig. Vincent HAMELINK
Membro del Comitato Esecutivo
Candriam

Sig. Jan VERGOTE
Head of Investment Strategy
Belfius Banque S.A.

Sede legale: 14, Porte de France – L-4360 Esch-sur-Alzette

Banca Depositaria RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France – L-4360 Esch-sur-Alzette

Società di Gestione: Candriam Luxembourg
136, route d' Arlon, L-1150 Lussemburgo

Presidente

- **Sig.ra Yie-Hsin Hung**
Vice Presidente Senior
New York Life Insurance Company
Senior Managing Director e Co-President
New York Life Investment Management

Amministratori:

- **Jean-Yves Maldague,**
Amministratore Delegato
Candriam Luxembourg
- **Sig. Naïm Abou-Jaoudé**
Presidente del Comitato Esecutivo
Candriam
- **Sig. John M. Grady**
Senior Managing Director

New York Life Investment Management

- **Sig. John T. Fleurant**
Executive Vice President e Chief Financial Officer
New York Life Insurance Company

- **Sig. John Yong Kim**
Vice Chairman, President of the Investments Group e
Chief Investment Officer
New York Life Insurance Company
Chairman
New York Life Investment Management

Comitato Direttivo

Presidente

Sig. Jean-Yves **MALDAGUE**,
Amministratore Delegato
Candriam Luxembourg

Membri

- Sig. Naïm **ABOU-JAOUDE**, Amministratore -
Direttore

- Sig. Michel **ORY**, Direttore

- Sig. Alain **PETERS**, Direttore

L'implementazione della Gestione di portafoglio è delegata a:

Candriam Belgium
Avenue des Arts 58
B-1000 Bruxelles

L'implementazione delle operazioni di prestito attivo e passivo di titoli è delegata a:

Candriam France
40, rue Washington
F-75408 Parigi Cedex 08

Le funzioni di Agente Amministrativo e di Agente Domiciliatario sono affidate a:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France – L-4360 Esch-sur-Alzette

Le funzioni di Agente per i Trasferimenti (comprese le attività di Custodia dei Registri) sono delegate a:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France – L-4360 Esch-sur-Alzette

Società di revisione autorizzata:

- della SICAV: PricewaterhouseCoopers
400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg

- della Società di Gestione: Deloitte S.A.
BP 1173
L-1011 Lussemburgo

2. INTRODUZIONE

La SICAV si costituisce in forma di società di investimento a capitale variabile, conformemente alla sezione I della legge lussemburghese del 17.12.10 sugli OIC edella legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e relativi emendamenti. Il capitale minimo della SICAV ammonta a EUR 1.250.000.

La SICAV è iscritta al Registro di commercio e delle società del Lussemburgo, con il numero B-87 647. Lo statuto sociale è stato depositato presso il Registro di Commercio e delle Società di Lussemburgo ed è stato inoltre inizialmente pubblicato sul Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg (denominato in seguito il "Mémorial"), in data 10 luglio 2002. Lo statuto sociale è stato modificato l'ultima volta in data 6 maggio 2014. I relativi emendamenti sono stati pubblicati sul Mémorial.

La SICAV si presenta come un OICVM a comparti multipli, cioè è composta da diversi comparti, ciascuno costituito da un portafoglio di attività e di passività specifiche, nonché da una distinta politica d'investimenti.

Ogni comparto è gestito in base a una politica di investimento e con un riferimento monetario specifici. I sottoscrittori potranno scegliere i comparti la cui strategia di gestione meglio si addice ai loro obiettivi e alla loro sensibilità.

Ogni comparto può offrire più classi di azioni, ossia quelle definite nelle schede tecniche del presente Prospetto (le "Schede Tecniche"); queste classi si distinguono in funzione della politica di distribuzione (alcune capitalizzano i redditi, mentre altre distribuiscono in forma di dividendi), della valuta in cui si esprimono, del tipo di investitori target, delle commissioni di sottoscrizione o di gestione oppure altre peculiarità.

La struttura dei comparti multipli offre agli investitori, in virtù della sua natura, il vantaggio di potere scegliere fra diversi comparti, ma anche di avere la facoltà in seguito di passare da un comparto all'altro, laddove le condizioni di detenzione di azioni per il nuovo comparto devono tuttavia essere rispettate.

Attualmente per gli investitori sono disponibili i seguenti comparti:

- Candriam Quant Equities EMU, denominato in EUR
- Candriam Quant Equities Europe, denominato in EUR
- Candriam Quant Equities USA, denominato in USD e in EUR
- Candriam Quant Equities World, denominato in EUR

Le classi che potranno essere emesse sono le seguenti:

- La classe **Classic** destinata alle persone fisiche e alle persone giuridiche, offre azioni di capitalizzazione e azioni di distribuzione. Questa classe potrà essere coperta o meno dal rischio di cambio, a seconda dell'indicazione riportata nelle Schede Tecniche dei comparti.
- La classe **N** riservata a distributori appositamente designati dalla Società di Gestione, può offrire azioni di capitalizzazione e/o azioni di distribuzione. Questa classe potrà essere coperta o meno dal rischio di cambio, a seconda dell'indicazione riportata nelle Schede

Tecniche dei comparti.

- La classe **I** destinata unicamente agli investitori istituzionali la cui sottoscrizione iniziale minima corrisponde a EUR 250.000,- o all'eventuale relativo equivalente in valute (questo importo può essere rivisto a discrezione degli amministratori; in tal caso, il trattamento paritario degli azionisti deve essere garantito in una stessa data di valutazione); questa classe offre solo azioni di capitalizzazione.
- La classe **Z** è riservata agli investitori istituzionali che hanno stipulato con il gruppo Candriam un contratto di gestione di portafoglio. Questa classe ha l'obiettivo di offrire agli investitori una struttura di spese di gestione diversa, in quanto l'attività di gestione del portafoglio fornita dal gruppo Candriam viene remunerata direttamente mediante il contratto di gestione. A tale riguardo, nessuna commissione di gestione sarà prelevata sul patrimonio della classe Z. Qualora, per qualsivoglia motivo e in qualunque momento, il detentore di tale classe Z ponga fine al suo contratto di gestione con Candriam, gli amministratori della SICAV impartiranno a RBC Investor Services Bank S.A. le istruzioni necessarie per operare il trasferimento delle azioni del suddetto cliente dalla classe Z alla classe Classic di capitalizzazione, I, S o V qualora il sottoscrittore soddisfi i requisiti richiesti per investire in questa classe.

La classe Z offre solo azioni di capitalizzazione.

- La classe **S** è esclusivamente riservata agli investitori istituzionali appositamente designati dalla Società di Gestione e offre solo azioni di capitalizzazione..
- La classe **V** destinata unicamente agli investitori istituzionali, la cui sottoscrizione iniziale minima corrisponde a EUR 15.000.000 o all'eventuale relativo equivalente in valute (questo importo può essere rivisto a discrezione degli amministratori; in tal caso, il trattamento paritario degli azionisti deve essere garantito in una stessa data di valutazione); questa classe offre solo azioni di capitalizzazione.
- La classe **LOCK** (che potrà altresì essere denominata "classe L") è una classe di azioni collegata a un meccanismo finalizzato a limitare il rischio di capitale. Questo meccanismo é offerto esclusivamente da Belfius Banque S.A., unico distributore autorizzato a commercializzare queste azioni. Investendo in tale classe, l'investitore accetta che le azioni vengano vendute automaticamente non appena il valore netto d'inventario abbia raggiunto un determinato importo (corso di attivazione) Pertanto, quando Belfius Banque S.A. rileva che il valore netto d'inventario é pari o inferiore al corso di attivazione, un ordine di riscatto viene automaticamente generato ed eseguito nel minor tempo possibile.

L'ordine di vendita sarà globalizzato entro il primo cut-off (data di chiusura del ricevimento degli ordini) successivo al giorno di calcolo del valore netto d'inventario che ha determinato la generazione automatica dell'ordine di riscatto.

Considerata la specificità di questa classe, si invitano i potenziali investitori, prima di sottoscrivere, a rivolgersi al proprio consulente finanziario presso Belfius Banque S.A. per prendere visione delle condizioni tecniche e operative legate a tale meccanismo.

- La classe **R** è riservati ad alcuni distributori e intermediari autorizzati dalla società di gestione che non percepiranno alcun compenso dalla società di gestione stessa.

La valuta di consolidamento della SICAV è l'EUR.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di aprire comparti o classi supplementari, in tal caso, il presente Prospetto sarà aggiornato. Può inoltre chiudere uno o più comparti, nella data che vorrà stabilire, a condizione di informare gli investitori tramite avvisi pubblicati mediante stampa e di apportare al Prospetto le modifiche necessarie.

3. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

3.1. Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV è responsabile della gestione degli attivi di ciascun comparto della SICAV.

Può compiere tutti gli atti di gestione e di amministrazione per conto della SICAV, in particolare l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione o lo scambio di tutti i valori mobiliari, ed esercitare tutti i diritti direttamente o indirettamente connessi agli attivi della SICAV.

L'elenco dei membri del Consiglio di Amministrazione è riportato nel presente Prospetto e nelle relazioni periodiche.

3.2. La Società di Gestione

Candriam Luxembourg (denominata qui di seguito la "Società di Gestione"), società anonima con sede legale a L-1150 Lussemburgo, 136 route d'Arlon, è nominata società di gestione della SICAV ai sensi di una convenzione stipulata il 1° aprile 2006 tra la SICAV e la Società di Gestione.

Candriam Luxembourg SA è stata costituita a Lussemburgo il 10 luglio 1991. Ha iniziato le proprie attività di gestione il 1° febbraio 1999 e costituisce una filiale di New York Life Investment Management Europe s.à.r.l., un'entità del Gruppo New York Life Insurance Company.

Candriam Luxembourg ha ricevuto la qualifica di Società di Gestione ai sensi del capitolo 15 della Legge ed è autorizzata a esercitare le attività di gestione collettiva di portafogli, di gestione di portafogli di investimento e di consulenza per gli investimenti. Lo Statuto sociale è stato modificato l'ultima volta in data 13 febbraio 2014 e i relativi emendamenti sono stati pubblicati sul Mémorial C (Recueil des Sociétés et Associations). Una versione dello statuto coordinato è stata depositata presso il Registro del commercio e delle Società del Lussemburgo.

Alla data del Prospetto la Società di gestione si occupa delle seguenti entità:

- Candriam Alternative Return
- BIL Patrimonial
- BIL Prime Advanced
- Cleome Index
- Cordius
- Cordius L
- Candriam Bonds
- Candriam Dynamix
- Candriam Equities L
- Candriam Fund
- Candriam Life Bonds
- Candriam Life Equities
- Dexia Luxpart

- Candriam Money Market
- Candriam Quant
- Candriam Specialised Fund
- Candriam Total Return
- Candriam Total Return II
- Candriam World Alternative
- DMM
- Publitop
- RBC Funds (Lux)

Candriam Luxembourg è iscritta al Registro di Commercio e delle Imprese di e a Lussemburgo, con il numero B 37.647. Il capitale della Società di gestione è pari a EUR 195.903.879,44.-, ed è rappresentato da 15.386 azioni nominative. La sua durata è illimitata. Il suo esercizio sociale si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

La Società di gestione è investita dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di gestione e di amministrazione di OIC, nell'ambito del proprio oggetto sociale.

È responsabile delle attività di gestione portafoglio, di amministrazione (Agente amministrativo, Agente per i trasferimenti e per le attività di Custodia dei registri) e di commercializzazione (distribuzione).

Conformemente alla Legge, la Società di Gestione é autorizzata a delegare la totalità o una parte delle sue funzioni, dei suoi poteri e obblighi a qualunque persona o società ritenuta appropriata, purché il Prospetto venga preventivamente aggiornato. La Società di Gestione mantiene comunque l'intera responsabilità degli atti compiuti da tale/i delegato/i.

Le varie funzioni svolte dalla Società di gestione o da uno dei suoi delegati danno diritto alla percezione di commissioni, pagabili dalla SICAV alla Società di gestione e stabilite in dettaglio qui di seguito, i cui tassi sono precisati nelle Schede Tecniche dei vari comparti.

L'investitore è invitato a consultare le relazioni annuali della SICAV per ottenere informazioni dettagliate relative alle commissioni versate alla Società di gestione o ai suoi delegati, a titolo di compenso dei loro servizi.

Tali commissioni coprono le attività di gestione del portafoglio, di amministrazione e di commercializzazione (così come definite nell'Allegato II della Legge).

3.2.1. Funzione di gestione del portafoglio

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV è responsabile della politica di investimento dei vari comparti della SICAV. La SICAV ha designato la Società di gestione per l'esecuzione di questa politica.

La Società di gestione potrà peraltro esercitare per conto della SICAV tutti i diritti di voto legati ai valori mobiliari che costituiscono il patrimonio della SICAV.

In virtù di un contratto di delega datato 1° luglio 2006, la Società di Gestione ha delegato sotto il proprio controllo, la propria responsabilità e le proprie spese di implementazione della gestione del portafoglio relativamente ai comparti della SICAV, la propria filiale belga Candriam Belgium, la cui sede legale è sita all'indirizzo Avenue des Arts 58 - B-1000 Bruxelles. Tale contratto può essere rescisso da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

Candriam Belgium è una società di gestione di OIC costituita in Belgio nel 1998 per una durata illimitata.

In virtù di un contratto di delega datato 18 febbraio 2014, la Società di Gestione ha delegato,

sotto il proprio controllo e la propria responsabilità, l'implementazione delle operazioni di prestito attivo e passivo di titoli a Candriam France, con sede legale al n. 40 di rue Washington – F-75408 PARIGI.

Tale contratto può essere rescisso da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni. Candriam France è una società di gestione portafoglio costituita in Francia nel 1988 per una durata limitata.

A titolo di compenso dei servizi erogati, la Società di Gestione percepirà apposite commissioni di gestione (esclusa l'attività di prestito attivo e passivo di titoli), espresse in percentuale annuale del valore netto d'inventario medio. Tali commissioni saranno dovute dalla SICAV alla fine di ogni trimestre e coprono le attività di gestione portafoglio e commercializzazione.

Per determinati comparti, la Società di gestione potrà percepire anche commissioni di performance, pagabili annualmente, le cui modalità (tasso, indice di riferimento) saranno riportate nelle Schede Tecniche dei comparti interessati.

Sia la Società di Gestione che Candriam Belgium hanno facoltà di concludere degli accordi di commissione indiretta (soft commissions) in virtù dei quali alcuni servizi sono messi a loro disposizione sulla base delle commissioni di intermediazione percepite dagli intermediari sulle operazioni della SICAV. Il beneficio derivante da tali accordi aiuterà la Società di Gestione, o il Delegato, a migliorare la gestione del portafoglio. Gli investimenti realizzati nel quadro di questa gestione di portafoglio saranno sempre effettuati nel rispetto dell'interesse degli azionisti.

Gli accordi di soft commissions sono soggetti alle seguenti condizioni:

- a) la Società di Gestione e il Delegato agiranno in ogni momento nel migliore interesse della SICAV;
- b) i servizi resi saranno in relazione diretta con le attività di gestione del portafoglio;
- c) le commissioni di intermediazione sulle operazioni di portafoglio per la SICAV saranno trasmesse a intermediari-negoziatori che sono persone giuridiche e non persone fisiche;
- d) la Società di Gestione o il Delegato rimetteranno al Consiglio di Amministrazione della SICAV dei rapporti in merito agli accordi di soft commissions, con la descrizione della natura dei servizi ricevuti;
- e) Nella relazione annuale sarà riportata un'informativa relativa agli accordi di soft commissions.

3.2.2. Funzioni di Agente amministrativo e di Agente domiciliatario

Mediante un contratto di delega del 1° luglio 2006, la Società di gestione ha delegato tutte le attività di Agente Amministrativo e ha affidato l'attività di Agente Domiciliatario della SICAV a RBC Investor Services Bank S.A.

Tale contratto può essere rescisso da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

RBC Investor Services Bank S.A. iscritta presso il Registro del Commercio e delle Imprese (RCS) di Lussemburgo al numero B-47192, è stata costituita nel 1994 con la denominazione "First European Transfer Agent". La società è titolare di una licenza bancaria ai sensi della legge lussemburghese del 5 aprile 1993 sul settore finanziario e successivi emendamenti ed è specializzata nella prestazione di servizi di banca depositaria, di agente amministrativo e altri servizi correlati. Al 31.12.12 i relativi fondi di proprietà ammontano a circa EUR 810.633.479.

RBC Investor Services Bank S.A. è quindi incaricata della tenuta della contabilità della SICAV,

del calcolo e della pubblicazione del valore netto d'inventario delle azioni di ciascun comparto, conformemente alla Legge e allo statuto della SICAV e, più in generale, dell'esecuzione, per conto della SICAV, di tutti i servizi amministrativi e contabili richiesti dalla Legge e legati alla gestione amministrativa della SICAV.

RBC Investor Services Bank S.A. assume peraltro le funzioni di Agente Domiciliatario della SICAV.

A titolo di compenso per i servizi erogati, RBC Investor Services Bank S.A. percepirà apposite commissioni di Agente amministrativo, espresse in percentuale annuale del valore netto d'inventario medio. Tali commissioni saranno dovute dalla Società di gestione alla fine di ogni trimestre.

3.2.3. Delega della funzione di Agente per i Trasferimenti (ivi comprese le funzioni di Agente per la Custodia dei Registri)

Mediante un contratto di delega del 1° luglio 2006, la Società di gestione ha delegato RBC Investor Services Bank S.A. per la funzione di Agente per i Trasferimenti nella sua integralità (comprese le attività di Custodia dei registri). Tale contratto può essere rescisso da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

RBC Investor Services Bank S.A. è quindi incaricata dell'elaborazione delle richieste di sottoscrizione, di riscatto e di conversione delle azioni della SICAV, nonché della custodia del registro degli azionisti.

A titolo di compenso per i servizi erogati, RBC Investor Services Bank S.A. percepirà apposite commissioni di Agente per i trasferimenti, espresse in percentuale annuale del valore netto d'inventario medio. Tali commissioni saranno dovute dalla Società di gestione alla fine di ogni trimestre.

3.2.4. Funzione di Commercializzazione

La funzione di commercializzazione consiste nel coordinare la distribuzione delle quote della SICAV tramite intermediari nominati dalla Società di Gestione (definiti qui di seguito "Distributori/Intestatari").

Fra la Società di gestione e i vari Distributori/Intestatari potranno essere conclusi dei contratti di Distribuzione/Intestazione.

Conformemente a tali contratti, il Distributore/Intestatario sarà iscritto al registro degli azionisti, anziché i clienti che hanno investito nella SICAV.

Tali contratti prevederanno, tra l'altro, che un cliente che abbia investito nella SICAV tramite il Distributore/Intestatario possa esigere in qualunque momento il trasferimento a proprio nome delle azioni sottoscritte tramite il Distributore/Intestatario; in seguito a ciò il cliente sarà iscritto a suo nome nel registro, non appena perverranno le istruzioni di trasferimento dal Distributore/Intestatario.

Gli azionisti possono sottoscrivere direttamente presso la SICAV, senza essere obbligati a passare attraverso un Distributore/Nominee.

In caso di nomina di un Distributore/Intestatario, questi deve applicare le procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro sporco, così come definite nel capitolo "Emissioni di azioni e procedura di sottoscrizione di pagamento".

Il Distributore/Intestatario nominato deve essere un Professionista del settore finanziario, con sede in un paese soggetto a obblighi di rispetto delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro sporco e contro il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle contemplate dal diritto lussemburghese o dalla Direttiva Europea 2005/60/CE.

L'elenco degli Intestatari è messo gratuitamente a disposizione dell'investitore che desideri procurarselo presso la sede della Società di gestione.

4. LA BANCA DEPOSITARIA

RBC Investor Services Bank S.A. (la "Banca Depositaria") è stata nominata depositaria delle attività della SICAV in forza di un contratto avente durata indeterminata, stipulato in data 1° luglio 2006. Tale contratto potrà essere rescisso da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni notificato alla controparte.

La custodia del patrimonio della SICAV viene affidata alla Banca Depositaria, che è tenuta ad adempiere gli obblighi e i doveri prescritti dalla Legge. Conformemente alla pratica bancaria, la Banca Depositaria può, sotto la propria responsabilità, affidare in tutto o in parte la custodia delle attività ad altri istituti di credito o intermediari finanziari.

La Banca Depositaria deve altresì:

- (a) assicurare che la vendita, l'emissione, il riscatto e l'annullamento delle azioni effettuati dalla SICAV o per conto della stessa abbiano luogo conformemente alle disposizioni di Legge o dello statuto sociale della SICAV;
- (b) assicurare che il corrispettivo di tutte le operazioni a valere sul patrimonio della SICAV venga rimesso alla stessa entro i termini d'uso;
- (c) assicurare che i proventi della SICAV vengano destinati conformemente allo statuto sociale.

La Banca Depositaria riceverà a titolo di remunerazione per i propri servizi una commissione di Banca Depositaria, espressa in percentuale annuale del valore netto d' inventario e pagabile dalla SICAV al termine di ogni trimestre. Le spese di transazione e le spese di subdepositaria non sono incluse nella suddetta commissione.

L'investitore è invitato a consultare le relazioni annuali della SICAV per informazioni dettagliate su questa commissione di Banca Depositaria, citata nella Scheda Tecnica di ogni comparto.

5. OBIETTIVI DI INVESTIMENTO

La SICAV offre agli investitori la possibilità di investire in portafogli di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario gestiti attivamente da professionisti finanziari al fine di incrementare il valore netto d' inventario. I diversi comparti sono esposti alle fluttuazioni dei mercati finanziari e ai rischi intrinseci in qualsivoglia investimento in valori mobiliari, pertanto non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi di investimento saranno effettivamente raggiunti.

La SICAV consente un accesso agevole ai mercati finanziari, offrendo il vantaggio economico di acquisti e vendite in blocco di valori mobiliari, di una diversificazione del portafoglio e pertanto di una ripartizione dei rischi.

6. MODALITÀ GENERALI DI INVESTIMENTO

Per ogni comparto, il Consiglio di Amministrazione determina una politica di investimento, secondo il principio della ripartizione dei rischi.

6,1) Gli investimenti dei vari comparti della SICAV saranno esclusivamente costituiti da uno o più dei seguenti elementi :

a) quote di OICVM autorizzati conformemente alla Direttiva 2009/65/CE e/o di altri OIC, ai sensi dell'articolo 1°, paragrafo (2), punti a) e b), della Direttiva 2009/65/CE, con sede o meno in uno Stato membro dell'Unione Europea ("UE"), a condizione che:

- questi altri OIC siano autorizzati conformemente ad una legislazione che preveda che tali organismi siano sottoposti ad una sorveglianza che la CSSF consideri equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;
- il livello di protezione garantito ai titolari di quote di tali altri OIC sia pari a quello previsto per i titolari di quote di un OICVM e, in particolare, che le regole relative alla divisione del patrimonio, ai prestiti attivi, ai prestiti passivi, alle vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della direttiva 2009/65/CEE;
- le attività di questi OIC siano oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione dell'attivo e del passivo, degli utili e delle operazioni del periodo in questione;
- la quota di attivi degli OICVM o degli altri OIC di cui si prevede l'acquisizione e che, in base ai loro documenti costitutivi, può essere globalmente investita in quote di altri OICVM o OIC, non superi il 10%;

Un comparto potrà inoltre sottoscrivere, acquisire e/o detenere azioni da emettere o emesse da uno o più comparti della SICAV (il/i "comparto/i target"), senza che quest'ultima sia soggetta ai requisiti imposti dalla Legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, così come emendata, in materia di sottoscrizione, acquisizione e/o detenzione di proprie azioni da parte di una società; resta comunque inteso che:

- il comparto target non investa a sua volta nel comparto che è investito in esso;
- la quota di attivi che i comparti target di cui è prevista l'acquisizione possono complessivamente investire in quote di altri comparti target dello stesso OIC non superi il 10%;
- il diritto di voto eventualmente connesso ai titoli interessati sia sospeso fintantoché essi saranno detenuti dal comparto in questione, fatta salva l'adeguata trattazione nella contabilità e nelle relazioni periodiche;
- in ogni caso, fintanto che detti titoli saranno detenuti dalla SICAV, il loro valore non verrà preso in considerazione per il calcolo del patrimonio netto della SICAV ai fini della verifica della soglia minima del patrimonio netto imposta dalla legge;

- non vi sarà alcuno sdoppiamento delle commissioni di gestione/sottoscrizione o di riscatto a livello del comparto della SICAV che ha investito nel comparto target e quest'ultimo.
- b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati su un mercato secondo la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 21 aprile 2004 relativa al mercato degli strumenti finanziari;
- c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico di uno Stato membro;
- d) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una Borsa Valori di uno Stato europeo (al di fuori di quelli facenti parte dell'UE), del continente americano, dell'Asia, dell'Oceania o dell'Africa, oppure negoziati su altro mercato regolamentato di uno Stato europeo (al di fuori di quelli facenti parte dell'UE), del continente americano, dell'Asia, dell'Oceania o dell'Africa regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
- e) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, purché le condizioni di emissione prevedano l'impegno di presentazione della richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una Borsa valori, oppure di un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, così come specificato nei punti b) c) e d), entro un anno dalla data di emissione;
- f) depositi presso un istituto di credito, rimborsabili su richiesta o che possano essere ritirati, con una scadenza pari o inferiore a 12 mesi. L'organismo di credito deve avere la propria sede legale in uno Stato membro o, in caso contrario, essere soggetto a regole prudenziali che l'autorità di sorveglianza lussemburghese consideri equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria;
- g) Strumenti finanziari derivati, compresi gli strumenti assimilabili che diano luogo ad un pagamento in contanti, negoziati su un mercato regolamentato di cui ai precedenti punti b), c) e d) oppure strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa, purché:
 - il sottostante sia costituito da strumenti previsti nel presente articolo 1, da indici finanziari, da tassi di interesse, da tassi di cambio o da valute, nei quali il comparto possa effettuare investimenti conformemente alle relative politiche dei comparti;
 - le controparti delle transazioni siano istituti soggetti ad una sorveglianza prudenziale ed appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF;
 - tali strumenti siano oggetto di una valutazione affidabile, verificabile e su base quotidiana e possano inoltre, su iniziativa della SICAV, essere venduti, liquidati o chiusi tramite una transazione simmetrica, in qualunque momento e al loro giusto valore;

Informazioni complementari relative a taluni strumenti:

Un comparto può ricorrere a contratti di scambio su rendimento globale ("Total Return Swap") o ad altri strumenti finanziari derivati aventi le stesse caratteristiche (ad esempio, i Certificate for Differences), a fini di esposizione (acquirente o venditrice), di copertura o di arbitraggio.

I sottostanti di queste operazioni possono essere singoli titoli o indici finanziari (azioni, tassi d'interesse, credito, valute, materie prime, volatilità,...), nei quali il comparto può effettuare collocamenti conformemente ai suoi obiettivi di investimento.

Un comparto può concludere operazioni su derivati di credito (singolo sottostante o indice di credito) a fini di esposizione, di copertura o di arbitraggio.

Tali operazioni sono negoziate con controparti specializzate in questo tipo di transazione e disciplinate da convenzioni concluse tra le parti. Esse rientrano nell'ambito della politica d'investimento e del profilo di rischio di ciascun comparto interessato.

La politica d'investimento di ciascun comparto descritta nelle schede tecniche precisa se un comparto può ricorrere ai Total Return Swap o ad altri strumenti finanziari derivati aventi le stesse caratteristiche, nonché ai derivati di credito.

- h) strumenti del mercato monetario diversi da quelli solitamente negoziati sul mercato monetario, liquidi e il cui valore può essere determinato in qualunque momento con precisione, purché l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano essi stessi sottoposti ad una regolamentazione tesa a salvaguardare gli investitori e il risparmio, e che questi strumenti siano:
- emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale, dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca Europea di Investimento, da uno Stato terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri della sua federazione, o da un organismo pubblico internazionale al quale aderiscano uno o più Stati membri, o
 - emessi da un'azienda i cui titoli siano negoziati sui mercati regolamentati di cui ai precedenti punti b), c) o d) o
 - emessi o garantiti da un istituto sottoposto a una sorveglianza prudenziale in base ai criteri definiti dal diritto comunitario, oppure da un istituto che sia soggetto e che si conformi a regole prudenziali considerate dalla CSSF almeno altrettanto severe di quelle previste dalla legislazione comunitaria, o
 - emessi da altre entità appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF, purché gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a regole di protezione degli investitori equivalenti a quelle previste al primo, secondo o terzo capoverso, e che l'emittente sia una società il cui capitale e le riserve ammontino almeno a dieci milioni di EUR (10.000.000 EUR), che presenti e pubblici i suoi rendiconti annuali conformemente alla quarta Direttiva 78/660/CEE, che sia un'entità che, nell'ambito di un gruppo di società comprendente una o più società quotate, si dedichi al finanziamento del gruppo o sia un'entità destinata al finanziamento di veicoli di titolarizzazione grazie ad una linea di credito bancaria.

6,2) Nessun comparto può:

- investire il proprio patrimonio per più del 10% in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui all'articolo 1);
- né acquisire metalli preziosi o certificati rappresentativi di questi ultimi.

Un comparto può detenere liquidità a titolo accessorio.

6,3) La SICAV può acquisire i beni mobili o immobili indispensabili all'esercizio diretto della sua attività.

6.4) Tecniche di gestione efficace del portafoglio.

Al fine di incrementare il proprio rendimento e/o ridurre il proprio rischio, ciascun comparto è autorizzato a ricorrere alle tecniche e agli strumenti aventi per oggetto i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario così come descritti di seguito:

6.4.1) Operazioni di prestito di titoli

Ogni comparto può prestare titoli compresi nel proprio portafoglio a un mutuatario sia direttamente sia nell'ambito di un sistema standardizzato di prestito organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione di titoli ovvero da un istituto finanziario sottoposto a regole di sorveglianza prudenziale considerate dalla CSSF come equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria e specializzata in tale tipo di operazioni.

Siffatte operazioni di prestito non potranno avere ad oggetto più del 100% del valore di stima globale dei titoli in portafoglio.

La SICAV dovrà fare in modo che il livello delle operazioni di prestito su titoli si mantenga ad un livello appropriato oppure dovrà avere la possibilità di richiedere la restituzione dei titoli prestati, in modo che sia consentito al comparto, in qualsiasi momento, di far fronte al proprio obbligo di riscatto e che tali operazioni non compromettano la gestione dei patrimoni del comparto conformemente alla sua politica di investimento.

6.4.2) Operazioni repo/reverse repo

a) Operazioni repo

Ogni comparto è autorizzato ad effettuare operazioni repo consistenti in operazioni al termine delle quali il cedente (controparte) ha l'obbligo di riscattare il titolo repo e il comparto ha l'obbligo di restituire il titolo repo.

Il tipo di titoli oggetto di operazioni repo, così come le controparti, devono rispondere ai requisiti della circolare CSSF 08/356.

I titoli oggetto dell'operazione repo devono essere conformi alla politica d'investimento del comparto interessato e devono assieme agli altri titoli che il comparto detiene in portafoglio, rispettare complessivamente le restrizioni d'investimento del comparto.

Per l'intera durata del contratto repo, il comparto non può vendere o costituire in pegno/garanzia i titoli oggetto di tale contratto, eccetto il caso in cui il comparto disponga di altri mezzi di copertura.

b) Operazioni reverse repo

Ogni comparto è autorizzato ad effettuare operazioni repo consistenti in operazioni al termine delle quali il comparto ha l'obbligo di riscattare il titolo repo mentre il cessionario (controparte) ha l'obbligo di restituire il titolo repo.

Il tipo di titoli oggetto di operazioni repo, così come le controparti, devono rispondere ai requisiti della circolare CSSF 08/356.

Il comparto interessato deve disporre, alla scadenza della durata di operazioni repo, dei patrimoni necessari per pagare il prezzo convenuto per la restituzione al comparto.

L'impiego di tali operazioni non può dare adito a un cambiamento degli obiettivi d'investimento o a un'assunzione di rischi supplementari più elevati di quanto definito dal rispettivo profilo di rischio nel presente Prospetto.

I rischi associati alle tecniche di gestione efficace del portafoglio, e precisamente il rischio di controparte, il rischio di consegna e il rischio di conflitti d'interesse, come definiti all'articolo Fattori di rischio, devono essere contenuti adottando le misure descritte qui di seguito.

6.4.3) Misure adottate per limitare i rischi associati alle tecniche di gestione efficace del portafoglio

1. Misure adottate per limitare i rischi di controparte e di consegna
 - i. Selezione delle controparti: Le controparti di tali operazioni sono convalidate dal Risk Management della Società di Gestione e beneficiano, all'inizio delle transazioni, di un rating a breve termine minimo A-2 o equivalente assegnato da almeno un'agenzia di valutazione riconosciuta.
 - ii. Garanzie finanziarie: Fare riferimento al punto 7.10. Gestione delle garanzie finanziarie per i prodotti derivati fuori borsa e le tecniche di gestione efficace del portafoglio qui di seguito.
 - iii. Restrizioni relative ai reinvestimento delle garanzie finanziarie ricevute: Fare riferimento al punto 7.10. Gestione delle garanzie finanziarie per i prodotti derivati fuori borsa e le tecniche di gestione efficace del portafoglio qui di seguito.

2. Misure adottate per limitare il rischio di conflitti d'interesse

Per limitare i rischi di conflitti d'interesse, la Società di Gestione ha implementato una procedura di selezione e di controllo delle controparti tramite comitati organizzati dal Risk Management. Inoltre, per evitare qualsiasi conflitto d'interesse, la remunerazione di queste operazioni è in linea con le pratiche di mercato.

6.4.4) Politica di remunerazione relativa all'attività di prestito attivo e passivo di titoli

I redditi legati all'attività di prestito di titoli spettano integralmente al/i comparto/i interessato/i, previa detrazione dei costi e delle spese operative dirette e indirette. I costi e le spese versate alla Società di Gestione ammontano al massimo al 40% di tali redditi.

Nell'ambito di tale attività la Società di Gestione assicura anche la conclusione delle operazioni di prestito di titoli e il relativo controllo amministrativo, il monitoraggio dei rischi dell'attività, la gestione giuridica e fiscale dell'attività nonché la copertura dei rischi operativi derivanti dall'attività.

Le relazioni periodiche contengono informazioni dettagliate sui redditi generati dall'attività di prestito di titoli nonché sui costi e sulle spese operative sostenute. Inoltre, esse riportano l'identità delle entità a cui vengono versati tali costi e spese e precisano se tali entità sono legate alla Società di Gestione o alla Banca Depositaria.

6.4.5) Informazione periodica degli investitori

Informazioni supplementari sulle condizioni di applicazione delle suddette tecniche di gestione efficace del portafoglio sono riportate nelle relazioni annuali e semestrali.

7. RESTRIZIONI DI INVESTIMENTO

7.1.

- a) un comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emesse da una stessa entità.

Un comparto non può investire più del 20% del proprio patrimonio in depositi collocati presso lo stesso emittente.

Il rischio di controparte di un comparto in una transazione su strumenti derivati fuori borsa non può superare il 10% del suo patrimonio qualora la controparte sia uno degli organismi di credito di cui al punto 1.f) delle "Modalità generali di investimento", oppure il 5% del suo patrimonio in tutti gli altri casi;

Nell'ambito di operazioni fuori borsa, le relative controparti beneficiano, all'avvio delle transazioni, di un rating a breve termine minimo A-2 (o equivalente) presso almeno un'agenzia di rating riconosciuta e sono oggetto di una convalida da parte del dipartimento Risk Management della Società di Gestione.

La SICAV potrà essere indotta a partecipare a convenzioni in base alle quali potranno essere rilasciate garanzie finanziarie alle condizioni definite al punto 7.10 qui di seguito.

Informazioni aggiuntive sulla/e controparte/i delle transazioni sono contenute nella relazione annuale della SICAV.

- b) il valore totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti dal comparto nelle emittenti in cui investe più del 5% del suo patrimonio non può superare il 40% del valore del suo patrimonio. Tale limite non si applica ai depositi presso istituti finanziari oggetto di una sorveglianza prudenziale, né alle transazioni su strumenti derivati fuori borsa con tali istituti.

Malgrado i singoli limiti stabiliti al precedente punto a), un comparto non può combinare più elementi tra quelli seguenti, qualora ciò lo induca ad investire più del 20% del proprio patrimonio in una stessa entità:

- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dalla suddetta entità,
- depositi presso la suddetta entità o
- rischi derivanti da transazioni su strumenti derivati fuori borsa con la suddetta entità.

- c) il limite del 10% di cui al precedente punto a) può essere aumentato ad un massimo del 35% qualora i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da uno Stato membro, da enti pubblici territoriali, da uno Stato non facente parte dell'UE o da organismi internazionali a carattere pubblico al quale aderiscano uno o più Stati membri.
- d) il limite del 10% di cui al precedente punto a) potrà essere elevato a un massimo del 25% in relazione a talune obbligazioni, qualora queste siano emesse da un istituto di credito con sede legale in uno Stato membro e soggetto ai sensi di legge a un controllo specifico da parte di autorità pubbliche, volto a proteggere i detentori di tali obbligazioni. Nella fattispecie, le somme derivanti dall'emissione delle suddette obbligazioni devono essere investite, conformemente alla legislazione, in attivi che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni

possono coprire i crediti risultanti dalle obbligazioni e che, in caso di fallimento dell'emittente, sarebbero utilizzati prioritariamente per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.

Qualora un comparto investa più del 5% del suo patrimonio nelle obbligazioni menzionate al primo comma ed emesse da un solo emittente, il valore totale di questi investimenti non può superare l'80% del valore del patrimonio netto del comparto.

- e) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai precedenti punti c) e d) non sono presi in considerazione per l'applicazione del limite del 40% previsto al precedente punto b).

I limiti previsti ai punti a) b) c) e d) non possono essere combinati : Conseguentemente gli investimenti in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso ente, in depositi o in strumenti derivati effettuati con suddetto ente in conformità ai punti a) b) c) e d) non possono superare in totale il 35% del patrimonio netto del comparto.

Le società raggruppate per motivi di consolidamento dei rendiconti, secondo la Direttiva 83/349/CEE o le regole contabili internazionali riconosciute, sono considerate come una sola entità ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente punto 1.

Un comparto può investire cumulativamente fino al 20% del proprio patrimonio in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo.

- 7.2. **In deroga alle restrizioni di cui al precedente punto 1, qualunque comparto è autorizzato ad investire, secondo il principio della ripartizione dei rischi, fino al 100% del suo patrimonio in varie emissioni di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario, emessi o garantiti da uno Stato membro, dai relativi enti pubblici territoriali, da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico al quale aderiscano uno o più Stati membri. Qualora un comparto si avvalga di questa possibilità, dovrà detenere valori mobiliari appartenenti ad almeno sei diverse emissioni, senza che i valori appartenenti ad una stessa emissione possano superare il 30% dell'ammontare complessivo del patrimonio netto.**

- 7.3. In deroga alle restrizioni di cui al precedente punto 1, per i comparti la cui politica di investimento consiste nel riprodurre un indice azionario o obbligazionario (denominato qui di seguito "Indice di Riferimento"), i limiti previsti saranno portati ad un massimo del 20% per gli investimenti in azioni e/o obbligazioni emesse da una stessa entità, a condizione che:

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- l'indice costituisca un benchmark rappresentativo del mercato al quale si riferisce;
- l'indice sia l'oggetto di un'adeguata pubblicazione.

Il limite del 20% di cui sopra è aumentato al 35% nel caso esso sia giustificato da condizioni eccezionali del mercato, ad esempio su mercati regolamentati o di alcuni valori mobiliari o in cui alcuni strumenti del mercato monetario risultino ampiamente dominanti. L'investimento sino a questo limite è consentito ad un solo emittente.

- 7.4.

Un comparto può acquisire le quote di OICVM e/o di altri OIC di cui all'articolo 1. a), del capitolo "Modalità generali di investimento" a patto di non investire più del 20% del proprio patrimonio in uno stesso OICVM o altro OIC.

Per esigenze di applicazione di questo limite di investimento, ciascun comparto di un OIC a comparti multipli è da considerarsi come un emittente distinto, a condizione che il principio della segregazione degli impegni dei diversi Comparti rispetto a terzi venga assicurato.

- (2) Gli investimenti in quote di OIC che non siano OICVM non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio di un OICVM.
Se un OICVM ha acquisito azioni di un OICVM e/o di altri OIC, i patrimoni di suddetti OICVM o altri OIC non vengono cumulati ai fini dei limiti previsti all'articolo 1 del presente capitolo.
- (3) Inoltre quando un comparto investe in quote di altri OICVM e/o di altri OIC gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa società di gestione oppure da tutt'altra società alla quale la società di gestione è legata nell'ambito di una comunità di gestione o di controllo oppure per mezzo di un'importante partecipazione diretta o indiretta, suddetta società di gestione o l'altra società non può fatturare diritti di sottoscrizione o di rimborso per l'investimento del comparto in quote di altri OICVM e/o di altri OIC.
- 7.5. a) La SICAV non può acquistare azioni con diritto di voto che le consentano di esercitare un'influenza significativa sulla gestione di un emittente.
- b) La SICAV non può acquisire più del:
- 10% delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
 - 10% dei titoli di credito di uno stesso emittente,
 - 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente;
 - 25% di quote di uno stesso OICVM e/o altro OIC.

I limiti di cui al secondo, terzo e quarto capoverso del precedente punto 5. b) possono anche non essere rispettati al momento dell'acquisizione qualora l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi non possa essere calcolato.

- c) I limiti di cui ai precedenti punti 5 a) e b) non si applicano per quanto riguarda:
- i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti pubblici territoriali;
 - i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non appartenente all'UE;
 - i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali a carattere pubblico al quale aderiscano uno o più Stati membri dell'UE.
- 7.6. a) La SICAV non può contrarre prestiti. Tuttavia, un comparto può acquisire valute attraverso prestiti incrociati in valuta (back to back loans);
- b) In deroga al punto a):
- i comparti possono contrarre prestiti, a patto che questi ultimi siano temporanei e rappresentino al massimo il 10% del loro patrimonio;
 - La SICAV può contrarre prestiti, nella misura in cui questi ultimi consentano l'acquisizione di beni immobili indispensabili all'esercizio diretto delle sue attività e rappresentino al massimo il 10% del suo patrimonio.

Qualora la SICAV sia autorizzata a contrarre prestiti ai sensi del precedente punto b), detti prestiti non potranno superare il 15% del suo patrimonio.

- 7.7. a) Nessun comparto può concedere crediti né farsi garante per conto di terzi.
- b) Il punto a) non si oppone all'acquisizione, da parte dei comparti, di valori mobiliari, di strumenti del mercato monetario o di altri strumenti finanziari di cui all'articolo 1 a), g) e h) del capitolo "Modalità generali di investimento", non interamente liberati.
- 7.8. Nessun comparto può effettuare vendite allo scoperto su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui all'articolo 1 a), g) e h) del capitolo "Modalità generali di investimento".
- 7.9.
- a) I comparti non devono necessariamente conformarsi ai limiti stabiliti nel presente capitolo in caso di esercizio di diritti di sottoscrizione relativi a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario facenti parte del loro patrimonio.
Pur nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi, i comparti recentemente approvati possono derogare agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente capitolo per un periodo di sei mesi successivo alla data della loro approvazione.
- b) Qualora i limiti citati al paragrafo a) vengano superati per ragioni che esulano dal controllo del comparto, o in seguito all'esercizio di diritti di sottoscrizione, obiettivo prioritario del comparto nell'ambito delle operazioni di vendita da esso effettuate dovrà essere quello di porre rimedio a tale situazione, tenendo conto degli interessi dei soci.
- c) Durante il mese che precede un'operazione di chiusura, soppressione, liquidazione o scissione, e nei trenta giorni che precedono un'operazione di fusione di comparti, si potrà derogare alla politica di investimento dei comparti interessati da tali operazioni, così come riportata nelle Schede Tecniche del prospetto informativo.

7.10. Gestione delle garanzie finanziarie per i prodotti derivati fuori borsa e le tecniche di gestione efficace del portafoglio

a) Criteri generali

Tutte le garanzie volte a ridurre l'esposizione al rischio di controparte dovranno soddisfare in qualsiasi momento i seguenti criteri:

- **Liquidità:** qualunque garanzia ricevuta in forma diversa da fondi in contanti presenterà una forte liquidità e sarà negoziata su un mercato regolamentato o nell'ambito di un sistema multilaterale di negoziazione, ricorrendo a metodi di determinazione dei prezzi trasparenti, affinché possa essere venduta rapidamente ad un prezzo prossimo alla valutazione preventiva alla vendita.
- **Valutazione:** le garanzie ricevute saranno valutate almeno quotidianamente e gli attivi i cui prezzi sono soggetti ad una forte volatilità saranno accettati come garanzie solo in presenza di margini di sicurezza sufficientemente prudenti.
- **Qualità creditizia degli emittenti:** la garanzia finanziaria ricevuta dovrà essere di ottima qualità.
- **Correlazione:** la garanzia finanziaria ricevuta dovrà essere emessa da un'entità indipendente dalla controparte e non dovrà presentare una forte correlazione con la performance di quest'ultima.
- **Diversificazione:** la garanzia finanziaria dovrà essere sufficientemente diversificata in termini di paesi, mercati ed emittenti. Per quanto riguarda la diversificazione per emittenti,

l'esposizione massima ad un emittente, attraverso le garanzie ricevute, non potrà superare il 20% del patrimonio netto del comparto in questione.

I rischi connessi alla gestione delle garanzie, come i rischi operativi e giuridici, saranno individuati, gestiti e limitati nell'ambito del processo di gestione dei rischi.

In caso di trasferimento di proprietà, la garanzia ricevuta sarà custodita dalla Banca Depositaria. Per gli altri tipi di accordi che diano luogo a garanzie, queste ultime potranno essere custodite da un depositario terzo soggetto ad una sorveglianza prudenziale e che non abbia nessun legame con il fornitore delle garanzie finanziarie.

Le garanzie ricevute potranno essere interamente smobilizzate in qualunque momento, senza che occorra riferirne alla controparte né ottenerne l'accordo.

b) Tipi di garanzie autorizzati

I tipi di garanzie finanziarie consentiti sono i seguenti:

- contanti denominati nella valuta di riferimento del fondo interessato;
- titoli di credito di buona qualità (con rating minimo BBB-/ Baa3, o equivalente, attribuito da una delle agenzie di rating), emessi da un emittente del settore pubblico di un paese dell'OCSE (Stati, sovranazionali,...) e la cui emissione ammonti almeno a 250 milioni,
- titoli di credito di buona qualità (con rating minimo BBB-/ Baa3, o equivalente, attribuito da una delle agenzie di rating), emessi da un emittente del settore pubblico di un paese dell'OCSE e la cui emissioni ammonti almeno a 250 milioni,
- azioni quotate o negoziate su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea o su una borsa valori di uno Stato europeo facente parte dell'OCSE, purché tali azioni siano incluse in un indice importante;
- azioni o quote di organismi d'investimento collettivo che offrano un'adeguata liquidità e investano in strumenti del mercato monetario, in obbligazioni di buona qualità o in azioni conformi alle condizioni specificate sopra.

Il dipartimento Risk Management della Società di Gestione può imporre criteri più severi in termini di garanzie ricevute ed escludere in questo modo determinati tipi di strumenti, alcuni paesi, emittenti e, addirittura, titoli.

c) Livello delle garanzie finanziarie

La Società di Gestione ha introdotto una politica che prevede un livello di garanzia finanziaria in funzione del tipo di operazione descritto qui di seguito:

- per l'attività di prestito di titoli: 105 % del valore dei titoli prestati;
- per le altre tecniche di gestione efficace del portafoglio: 100% del valore degli attivi trasferiti;
- per gli strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa: le operazioni su strumenti finanziari fuori borsa non richiedono garanzie finanziarie.

d) Politica in materia di riduzione

La Società di Gestione ha introdotto una politica di riduzione adeguata a ciascuna categoria di attivi ricevuti a titolo di garanzia finanziaria.

Per ciascuna categoria degli attivi indicati sotto, la Società di Gestione potrà applicare le seguenti riduzioni:

Categorie di attivi	Riduzione
Contanti	0%
Titoli di credito di emittenti del settore pubblico	0-3%
Titoli di credito di emittenti del settore privato	0-5%
Azioni, quote/azioni di OIC	0-5%

e) Reinvestimento dei contanti

Le garanzie ricevute in contanti possono essere unicamente depositate presso le entità specificate al punto 6.1.f) del prospetto, investite in prestiti di stato di buona qualità, utilizzate ai fini di operazioni repo richiamabili in qualunque momento o investite in fondi monetari a breve termine, nel rispetto dei criteri di diversificazione applicabili.

Sebbene investiti in attivi che presentano un grado di rischio limitato, gli investimenti effettuati potrebbero comunque comportare un lieve rischio finanziario.

Le garanzie finanziarie in forma diversa dal contante non vengono né vendute, né reinvestite né impegnate.

8. FATTORI DI RISCHIO

I vari comparti della SICAV possono essere esposti a rischi diversi in base alla loro politica d'investimento. Qui di seguito sono descritti i principali rischi a cui possono essere esposti i comparti. Ciascuna scheda tecnica riporta i rischi non marginali ai quali può essere esposto il comparto in questione.

Il valore netto d'inventario di un comparto può aumentare o diminuire e gli azionisti possono non coprire l'importo investito né ottenere alcun rendimento sul loro investimento.

La descrizione dei rischi che segue non pretende tuttavia di essere esaustiva e i potenziali investitori devono prendere conoscenza, da una parte del presente prospetto nella sua integralità, e dall'altra parte del capitolo "Profilo di rischio e di rendimento" contenuto nelle informazioni chiave per l'investitore.

Si consiglia inoltre ai potenziali investitori di rivolgersi a consulenti professionali prima di procedere a un investimento.

Rischio di perdita di capitale: l'investitore non beneficia di alcuna garanzia sul capitale investito nel comparto interessato; è possibile che il capitale investito non gli venga interamente restituito.

Rischio di tasso: una variazione dei tassi (determinata, ad esempio, dall'inflazione) può comportare rischi di perdita e causare una diminuzione del valore netto d'inventario del comparto (specialmente in caso di aumento dei tassi se il comparto ha una sensibilità positiva ai tassi e in caso di calo dei tassi se il comparto ha sensibilità negativa ai tassi). Le obbligazioni a lungo termine (e i relativi prodotti derivati) sono più sensibili alle variazioni dei tassi di interesse.

L'inflazione è uno dei fattori suscettibili di condizionare i tassi.

Rischio di credito: rischio di insolvenza di un emittente o di una controparte. Questo rischio contempla il rischio di evoluzione degli spread creditizi e il rischio di default.

Alcuni comparti possono essere esposti al mercato del credito e/o ad alcuni emittenti in particolare i cui corsi evolvono in funzione delle attese del mercato sulle loro capacità di rimborsare il debito contratto. Questi comparti possono anche essere esposti al rischio di insolvenza di un emittente selezionato, o alla sua impossibilità di onorare il rimborso del suo debito, sotto forma di cedole e/o di capitale. A seconda che il comparto sia posizionato positivamente o negativamente sul mercato del credito e/o verso alcuni emittenti in particolare, un movimento rispettivamente al rialzo o al ribasso degli spread di credito, o anche un'inadempienza, può influire negativamente sul valore netto d'inventario.

Rischio di cambio: il rischio di cambio deriva dagli investimenti diretti del comparto e dai sui interventi sugli strumenti finanziari a termine, con conseguente esposizione a una valuta diversa da quella di valorizzazione del comparto. Le variazioni del tasso di cambio di questa valuta rispetto a quella di valorizzazione del comparto possono influire negativamente sul valore degli attivi in portafoglio.

Rischio di controparte: I comparti possono utilizzare prodotti derivati negoziati fuori borsa e/o ricorrere a tecniche di gestione efficace del portafoglio. Tali operazioni possono generare un rischio di controparte, o perdite subite in relazione agli impegni assunti presso una controparte inadempiente.

Rischio legato ai paesi emergenti: le oscillazioni di questi mercati possono essere più accentuate e più rapide di quelle che caratterizzano i mercati sviluppati, il che può provocare un calo sostanziale del valore netto d'inventario in caso di movimenti contrari alle posizioni acquisite. La volatilità può essere indotta da un rischio globale del mercato o essere scatenata dalle vicissitudini di un solo titolo. Rischi di concentrazione settoriale possono inoltre prevalere su alcuni mercati emergenti. Tali rischi possono essere causa dell'aumento della volatilità. I paesi emergenti possono presentare incertezze politiche, sociali, legali e fiscali o legate ad altri eventi in grado di influire negativamente sui comparti che investono in essi.

Rischio di liquidità: Il rischio di liquidità viene definito come il rischio che una posizione, nel portafoglio del comparto, non possa essere ceduta, liquidata o chiusa per un costo limitato ed entro un periodo sufficientemente breve, compromettendo così la capacità del comparto di adempiere in qualsiasi momento all'obbligo di riacquistare le azioni degli azionisti su loro richiesta. In alcuni mercati (obbligazioni emergenti ad alto rendimento, azioni di debole capitalizzazione borsistica...), le forbici di quotazione possono aumentare in condizioni di mercato meno favorevoli, il che può produrre un impatto sul valore netto d'inventario in caso di acquisti o di vendite degli attivi. Inoltre, in caso di crisi di tali mercati, i titoli possono divenire difficili da negoziare.

Rischio di consegna: Il comparto potrebbe voler liquidare attivi che al momento sono oggetto di un'operazione presso una controparte. In tal caso, il comparto richiederebbe alla controparte la restituzione di tali attivi. Il rischio di consegna viene definito come il rischio che la controparte, benché obbligata contrattualmente, non sia in grado, dal punto di vista operativo, di restituire gli attivi in tempo utile da consentire al comparto di onorare la vendita di tali strumenti sul mercato.

Rischio legato alle azioni: Alcuni comparti possono essere esposti al rischio dei mercati azionari (tramite valori mobiliari e/o prodotti derivati). Tali investimenti, che comportano un'esposizione all'acquisto o alla vendita, possono esporre al rischio di perdite consistenti. Una variazione del mercato azionario in senso inverso rispetto alle posizioni potrebbe comportare rischi di perdita e causare una diminuzione del valore netto d'inventario del comparto.

Rischio di arbitraggio: L'arbitraggio è una tecnica che consiste nel trarre vantaggio dagli scostamenti di corso rilevati (o anticipati) tra mercati e/o settori e/o titoli e/o valute e/o strumenti. In caso di andamento sfavorevole di tali arbitraggi (aumento delle operazioni di vendita e/o calo delle operazioni di acquisto), il valore netto d'inventario del comparto potrà diminuire.

Rischio di concentrazione: rischio legato a una concentrazione sostanziale degli investimenti in una categoria di attività o su alcuni mercati. Ciò significa che l'evoluzione di tali attivi o mercati incide fortemente sul valore del portafoglio del comparto. Maggiore è la diversificazione del portafoglio del comparto, minore è il rischio di concentrazione. Tale rischio, ad esempio, è superiore su mercati specifici (determinate regioni, settori o temi) che su mercati largamente diversificati (ripartizione mondiale).

Rischio di modello: il processo di gestione di alcuni comparti si fonda sull'elaborazione di un modello che consente d'identificare determinati segnali sulla base di risultati statistici passati. Esiste il rischio che il modello non sia efficiente e che le strategie implementate causino una controperformance, poiché nulla garantisce che le passate situazioni di mercato si ripetano un futuro.

Rischio legato alle materie prime: le materie prime potranno avere un'evoluzione notevolmente diversa dai mercati di valori mobiliari tradizionali (azioni, obbligazioni). Anche i fattori climatici e geopolitici possono alterare i livelli di offerta e domanda del prodotto sottostante, ossia possono modificarne la scarsità prevista sul mercato. Tuttavia, le materie prime, quali, l'energia, i metalli o i prodotti agricoli, potrebbero invece evolvere in modo più fortemente correlate tra loro. Un'evoluzione sfavorevole di tali mercati potrebbe causare una diminuzione del valore netto d'inventario del comparto.

Rischio di conflitti d'interesse: Una scelta della controparte orientata per motivi diversi dall'interesse esclusivo del fondo, e/o un trattamento disuguale nella gestione di portafogli equivalenti potrebbero costituire le principali fonti di conflitti d'interesse.

9. GESTIONE DEL RISCHIO

La Società di Gestione ha attuato un sistema di procedure di gestione dei rischi che consente di valutare il rischio delle posizioni e il loro contributo al rischio complessivo del portafoglio.

Il metodo di determinazione del rischio complessivo viene stabilito in funzione della politica e della strategia d'investimento di ciascun comparto (anche in base all'utilizzo di strumenti finanziari derivati).

Viene adottato uno dei due seguenti metodi per il controllo del rischio complessivo: metodo delle passività o metodo del Value-at-Risk. Il metodo adottato è indicato nella scheda tecnica di ciascun comparto.

A) Metodo delle passività

Questo metodo consiste nel convertire gli strumenti finanziari derivati in posizioni equivalenti dell'attivo soggiacente (all'occorrenza, in funzione della loro rispettiva sensibilità. In caso contrario, questa conversione può essere sostituita dal valore figurativo).

Uno strumento finanziario derivato non sarà preso in considerazione per il calcolo del rischio complessivo nelle seguenti situazioni:

- se la detenzione simultanea di tale strumento legato ad un attivo finanziario e di liquidità investite in attivi senza rischio è pari alla detenzione diretta dell'attivo finanziario in questione;
- se detto strumento finanziario scambia la performance di attivi finanziari detenuti nel portafoglio con la performance di altri attivi finanziari di riferimento (senza rischi aggiuntivi rispetto alla detenzione diretta degli attivi finanziari di riferimento).

Il comparto può procedere a compensazioni tra posizioni acquirenti e venditrici su strumenti finanziari derivati aventi per oggetto attivi soggiacenti identici, indipendentemente dalla scadenza dei contatti. Inoltre, sono consentite le compensazioni anche tra strumenti derivati e attivi direttamente detenuti, a patto che le due posizioni abbiano per oggetto lo stesso attivo oppure attivi i cui rendimenti storici siano strettamente correlati. Le compensazioni possono avvenire in termini sia di valore di mercato che di indicatore di rischio.

Il rischio globale assunto dai comparti della SICAV non può superare il 210% del valore netto d'inventario.

B) Metodo del Value-at-Risk (VaR)

Un modello VaR è volto a quantificare la perdita potenziale massima che può essere generata dal portafoglio del comparto in condizioni normali di mercato. Tale perdita viene stimata su un determinato orizzonte temporale (periodo di possesso di 1 mese) e un intervallo di fiducia (99%).

Il Value-at-Risk può essere calcolato in termini assoluti o relativi.

- **Limite di VaR relativo:**

Il rischio complessivo legato all'insieme delle posizioni di portafoglio calcolato tramite il VaR non può essere superiore al doppio del VaR di un portafoglio di riferimento, dello stesso valore di mercato del comparto. Tale limite gestionale è applicabile a tutti i comparti per i quali è possibile o adeguato definire un portafoglio di riferimento. Per i comparti interessati il portafoglio di riferimento è riportato nella scheda tecnica.

- **Limite di VaR assoluto:**

Il rischio complessivo legato all'insieme delle posizioni di portafoglio calcolato mediante il VaR non può superare un VaR assoluto del 20%. Tale VaR deve essere calcolato sulla base dell'analisi del portafoglio di investimento.

In caso di calcolo del rischio complessivo tramite il metodo del VaR, il livello di leva atteso e la possibilità di livelli più elevati di effetto leva sono riportati nella scheda tecnica del comparto interessato.

10. LE AZIONI

Fin dalla loro emissione, le azioni della SICAV partecipano in eguale maniera agli eventuali utili e dividendi della SICAV, nonché ai proventi della sua liquidazione. Le azioni non conferiscono alcun diritto di opzione o di prelazione; ciascuna azione intera, indipendentemente dal suo valore netto d'inventario, dà diritto a un voto in occasione delle Assemblee Generali degli azionisti. Le azioni devono essere interamente liberate e sono prive di valore nominale.

Il numero di azioni che si possono emettere non è soggetto ad alcun limite. In caso di liquidazione, ogni azione dà diritto a una percentuale dei proventi netti di liquidazione.

Per ciascun comparto la SICAV propone più classi di azioni, come viene riportato in dettaglio nella scheda tecnica del comparto interessato.

A discrezione dell'azionista, le azioni possono essere nominative o al portatore, secondo quanto riportato nella Scheda Tecnica di ciascun comparto.

Per gli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nominativa nel registro tenuto a tale scopo da RBC Investor Services Bank S.A. per conto della SICAV non verrà emesso alcun certificato rappresentativo delle azioni detenute, salvo dietro loro espressa richiesta. In luogo del certificato azionario, la SICAV emetterà una conferma dell'avvenuta iscrizione nel registro.

Per le azioni nominative, nonché per le azioni al portatore delle medesime classi depositate in conto, saranno emesse frazioni di azioni fino ad un millesimo.

11. QUOTAZIONE DELLE AZIONI

Le azioni della SICAV potranno essere quotate presso la Borsa di Lussemburgo., secondo quanto riportato nella Scheda Tecnica del comparto.

12. EMISSIONE DELLE AZIONI E PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE E DI PAGAMENTO

Salvo restrizioni specifiche dei comparti, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a emettere azioni in qualunque momento e senza limite alcuno. Le azioni sottoscritte devono essere interamente liberate.

Sottoscrizione ordinaria

Le azioni di ciascun comparto verranno emesse a un prezzo corrispondente al valore netto d'inventario per azione, maggiorato di una commissione in favore degli agenti di vendita, come precisato nelle schede tecniche dei vari comparti.

Le diverse classi di azioni potranno essere oggetto di una sottoscrizione minima o di una sottoscrizione iniziale minima, in base alle disposizioni delle Schede Tecniche dei vari comparti.

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV si riserva il diritto di istituire delle modalità diverse per alcuni Paesi, al fine di rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tali Paesi e a condizione che la documentazione di investimento in tali Paesi faccia debito riferimento a siffatte specificità.

Procedura

Le richieste di sottoscrizione ricevute da RBC Investor Services Bank S.A. Lussemburgo prima delle ore 12.00 (ora locale) di ogni giorno lavorativo bancario saranno elaborate al valore netto d'inventario, calcolato alla data di valutazione successiva. Alle richieste di sottoscrizione si applicherà pertanto un valore netto di inventario ignoto.

Alle richieste di sottoscrizione notificate dopo tale termine si applicherà un prezzo calcolato alla seconda data di valutazione successiva.

La SICAV avrà però la facoltà, a discrezione del proprio Consiglio di Amministrazione, di accordare deroghe ai distributori, dietro richiesta di questi ultimi, concedendo loro un equo termine aggiuntivo massimo di un'ora e mezza dopo il cut-off ufficiale della SICAV, al fine di consentire loro di centralizzare, globalizzare ed inviare gli ordini all'Agente per i Trasferimenti; il valore netto d'inventario rimarrà ignoto.

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione è pagabile nella valuta di riferimento della classe d'azioni del comparto entro i cinque giorni lavorativi bancari successivi alla data di valutazione

applicabile.

Le richieste dovranno riportare il nome e l'indirizzo per l'iscrizione delle azioni e l'indirizzo al quale dovranno essere inoltrate le conferme.

Nel caso in cui si riceva un pagamento in relazione a una richiesta di sottoscrizione dopo la scadenza prevista, RBC Investor Services Bank S.A. elaborerà la richiesta, a discrezione dell'acquirente, in funzione del numero di azioni sottoscrivibili mediante detto importo (compresa la commissione di sottoscrizione applicabile), al prezzo della successiva valutazione del valore netto d' inventario posteriore alla ricezione del pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà limitare o bloccare la proprietà di azioni della SICAV da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica laddove ritenga che detta proprietà implichi una violazione della legge nel Granducato di Lussemburgo o all'estero, che la SICAV sia soggetta a tassazione in paesi diversi dal Granducato o che possa diversamente pregiudicare la SICAV.

Disposizioni generali

Oltre all'indicazione del comparto interessato, le richieste devono riportare anche l'importo o il numero di azioni sottoscritte, devono essere accompagnate da una dichiarazione che confermi la ricezione da parte dell'acquirente di copia del Prospetto e dell'ultima relazione finanziaria, nonché che la richiesta di sottoscrizione è stata presentata sulla base dei termini riportati nel presente Prospetto.

Su riserva di ricezione dell'importo totale di sottoscrizione e delle indicazioni particolari di registrazione, le conferme azionarie saranno spedite entro 10 giorni dalla sottoscrizione, conformemente alle istruzioni del sottoscrittore al sottoscrittore stesso o al mandatario da quest'ultimo designato, a rischio e pericolo del sottoscrittore.

In caso di rifiuto totale o parziale di una richiesta, la somma corrisposta o il saldo saranno restituiti tramite posta al richiedente, a rischio di quest'ultimo. La SICAV si riserva la facoltà di presentare tutti gli assegni e gli ordini di pagamento dal momento stesso della ricezione, trattenendo i versamenti in eccesso rispetto al prezzo di acquisto qualora gli assegni e gli ordini di pagamento dei sottoscrittori non siano stati incassati.

La SICAV si riserva il diritto di respingere, in tutto o in parte, una richiesta di sottoscrizione di azioni. Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento e senza preavviso l'emissione e la vendita di quote di qualsivoglia comparto.

La SICAV, la Società di Gestione, in collaborazione con RBC Investor Services Bank S.A., e tutti gli agenti di vendita devono costantemente conformarsi alla regolamentazione lussemburghese vigente in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché di prevenzione dell'impiego del settore finanziario per fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Spetta a RBC Investor Services Bank S.A. conformarsi alla regolamentazione lussemburghese in materia di riciclaggio di capitali quando viene presentata una richiesta di sottoscrizione. Quando un (futuro) Titolare di quote presenta una richiesta, è tenuto a dimostrare la propria identità tramite una copia dei suoi documenti personali (passaporto, carta d'identità) certificata conforme all'originale dalle autorità competenti del suo paese (ambasciata, consolato, notaio, polizia). Se si tratta di una persona morale, dovrà fornire una copia del suo statuto, nonché il nome e l'identità dei propri azionisti o direttori. Se la richiesta proviene invece da un istituto di credito o finanziario soggetto agli obblighi corrispondenti a quelli previsti dalla legge modificata in data 12 novembre 2004 o alla direttiva 2005/60/CE, non si procederà alla verifica dell'identità degli azionisti. In caso

di dubbi circa l'identità di colui che richiede la sottoscrizione o il riscatto delle azioni, a causa dell'assenza, dell'irregolarità o della carenza delle prove relative alla sua identità, RBC Investor Services Bank S.A. ha il dovere di sospendere tale richiesta, nonché di respingere la richiesta di sottoscrizione per le ragioni esposte in precedenza. Qualora si verificasse tale ipotesi, RBC Investor Services Bank S.A. non sarà tenuta a rifondere spese o interessi alcuni.

13. RIMBORSO DI AZIONI

Gli azionisti hanno il diritto di richiedere, in qualsiasi momento e senza limite alcuno, il riscatto delle proprie azioni da parte della SICAV, che provvederà al riscatto. Le azioni di capitale riscattate dalla SICAV verranno annullate.

Procedura di riscatto

Qualora un socio desideri richiedere il riscatto della totalità o di parte delle proprie azioni, potrà farne richiesta scritta a, RBC Investor Services Bank S.A.

La richiesta deve avere carattere irrevocabile (su riserva delle disposizioni riportate nel capitolo "Sospensione temporanea del Calcolo del valore netto d' inventario"), inoltre deve riportare il numero di azioni oggetto del riscatto e il nome del comparto interessato, il nome con il quale sono registrate le azioni e i dettagli riguardanti la corresponsione del prezzo di riscatto.

Detta richiesta di riscatto deve essere accompagnata da tutti i documenti comprovanti un eventuale trasferimento. La richiesta dovrà altresì riportare il numero di telex o di fax o l'indirizzo telegrafico (se esistente) del socio che richieda il riscatto.

Tutte le azioni presentate per il riscatto, laddove la richiesta pervenga a RBC Investor Services Bank S.A. Lussemburgo prima delle ore 12:00 (ora locale) di ogni giorno lavorativo bancario, saranno elaborate al valore netto d'inventario, calcolato alla data di valutazione successiva. Ai rimborsi si applica pertanto un valore netto d' inventario ignoto.

Alle richieste di riscatto notificate dopo tale termine si applicherà un prezzo calcolato alla data di valutazione successiva.

La SICAV avrà però la facoltà, a discrezione del proprio Consiglio di Amministrazione, di accordare deroghe ai distributori, dietro richiesta di questi ultimi, concedendo loro un equo termine aggiuntivo massimo di un'ora e mezza dopo il cut-off ufficiale della SICAV, al fine di consentire loro di centralizzare, globalizzare ed inviare gli ordini all'Agente per i Trasferimenti; il valore netto d'inventario rimarrà ignoto.

La corresponsione del prezzo delle azioni riscattate avverrà entro cinque giorni lavorativi bancari a Lussemburgo, dopo la data di valutazione applicabile e in seguito a ricezione da parte della SICAV dei documenti sopraccitati. Il pagamento avverrà nella valuta del comparto – o in qualunque altra valuta specificata nelle Schede Tecniche dei vari comparti – le cui azioni sono state riscattate, su richiesta e a spese dell'azionista, mediante trasferimento di fondi sul conto bancario indicato dall'azionista.

Il prezzo di riscatto delle azioni della SICAV potrà essere superiore o inferiore al prezzo di acquisto pagato dall'azionista all'atto della sottoscrizione, in funzione dell'apprezzamento o del deprezzamento del valore netto d' inventario.

14. CONVERSIONE DI AZIONI

In virtù dello statuto e su riserva delle disposizioni seguenti, ogni azionista ha il diritto di passare da un comparto a un altro (nella misura in cui siano stati introdotti più comparti) e di richiedere, se necessario, la conversione delle azioni detenute nel titolo di un determinato comparto, in azioni della stessa classe di un altro comparto o di una classe diversa dello stesso comparto, purché ne soddisfatti i requisiti.

La conversione di azioni può essere effettuata ogni data di valutazione del valore netto d'inventario relativamente alle azioni dei comparti interessati, a condizione che si tratti della stessa data di valutazione per i due comparti in questione.

L'azionista dovrà inoltrare la richiesta di conversione a RBC Investor Services Bank S.A. Per la conversione delle azioni si applicano le stesse modalità e preavviso previste per il riscatto delle azioni.

Le conversioni sono vincolate in seguito a ricezione da parte di RBC Investor Services Bank S.A. a una richiesta di conversione debitamente compilata.

Il tasso di conversione per tutte le azioni o parte di esse relativamente a una classe (la classe originaria) in azioni di un'altra classe (la nuova classe) si determina in conformità, e con la massima esattezza, alla seguente formula:

$$A = \frac{B \times C \times E}{D}$$

- A è il numero di azioni della nuova classe di attribuzione
- B indica il numero di azioni della classe originaria oggetto della conversione;
- C indica il valore netto d'inventario per azione della classe originaria calcolato alla data di valutazione in questione;
- D indica il valore netto d'inventario per azione della nuova classe calcolato alla data di valutazione in questione;
- E indica il tasso di cambio tra la valuta del comparto di origine e la valuta del nuovo comparto vigente alla data in questione, salvo per i comparti la cui classe sia denominata in una valuta diversa dall'euro.

Su riserva di sospensione del calcolo del valore netto d'inventario per azione, la conversione sarà eseguita al valore netto d'inventario calcolato nella data di valutazione successiva, a condizione che la richiesta sia notificata a RBC Investor Services Bank S.A. ogni giorno lavorativo bancario entro le ore 12:00 (ora locale).

La SICAV avrà però la facoltà, a discrezione del proprio Consiglio di Amministrazione, di accordare deroghe ai distributori, dietro richiesta di questi ultimi, concedendo loro un equo termine aggiuntivo massimo di un'ora e mezza dopo il cut-off ufficiale della SICAV, al fine di consentire loro di centralizzare, globalizzare ed inviare gli ordini all'Agente per i Trasferimenti; il valore netto d'inventario rimarrà ignoto.

15. MARKET TIMING E LATE TRADING

Le pratiche di *Market Timing* e *Late Trading*, di seguito definite, sono formalmente vietate per quanto riguarda le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione.

La SICAV si riserva la facoltà di rifiutare le richieste di sottoscrizione o conversione di un investitore qualora essa sospetti che tale investitore possa svolgere siffatte pratiche e potrà adottare,

a seconda del caso, le misure necessarie al fine di proteggere gli altri investitori.

1 Market timing

Le pratiche associate al *Market Timing* non sono ammesse.

Per *Market Timing* si intende la tecnica di arbitraggio con cui un investitore sottoscrive e chiede il rimborso o converte sistematicamente quote o azioni di uno stesso organismo di investimento collettivo in un breve lasso di tempo, sfruttando i fusi orari e/o le imperfezioni o i difetti del sistema di determinazione del valore netto d'inventario di tale organismo di investimento collettivo.

2. Late Trading

Le pratiche associate al *Late Trading* non sono ammesse.

Per *Late Trading*, si intende l'accettazione di una domanda di sottoscrizione, conversione o rimborso ricevuta dopo il termine massimo di accettazione delle domande (cut-off time) del giorno in questione e la sua espletazione al prezzo determinato in base al valore netto d' inventario applicabile in tale data.

16. VALORE NETTO D'INVENTARIO

Il valore netto d'inventario delle azioni di ciascun comparto viene determinato nella valuta del comparto stesso, ai sensi dello statuto sociale, il quale prevede che tale determinazione venga effettuata almeno due volte al mese.

Il valore netto d' inventario dei comparti attivi viene calcolato a Lussemburgo ogni giorno di valutazione (data di valutazione), così come indicato nelle Schede Tecniche. Qualora la data di valutazione sia un giorno festivo legale o bancario in Lussemburgo, la data di valutazione sarà il giorno lavorativo bancario successivo.

In linea di principio, il valore netto d'inventario di ciascun comparto fluttuerà in funzione del valore delle attività incluse nel portafoglio sottostante.

La valutazione del patrimonio netto di ciascun comparto verrà effettuata nella maniera seguente:

I. Le attività della SICAV includeranno in particolare:

- (a) tutte le disponibilità in cassa o in deposito, ivi compresi gli interessi maturati;
- (b) tutti gli effetti e le cambiali pagabili a vista nonché i crediti (ivi compresi i risultati della vendita di titoli non ancora riscossi);
- (c) tutti i titoli, le quote, le azioni, le obbligazioni, i diritti d'opzione o di sottoscrizione e ogni altro investimento e valore mobiliare di proprietà della SICAV;
- (d) tutti i dividendi e distribuzioni dovuti alla SICAV (fermo restando che la SICAV potrà procedere a rettifiche onde tenere conto delle fluttuazioni del valore di mercato dei valori mobiliari dovuti a pratiche quali la contrattazione ex-dividendi o ex-diritti o pratiche analoghe);
- (e) tutti gli interessi maturati sui titoli di proprietà della SICAV, salvo che tali interessi siano

inclusi nel valore capitale di detti titoli;

- (f) le spese di costituzione della SICAV relativamente alla quota non ammortizzata;
- (g) ogni altra attività di qualsiasi natura, ivi compresi i risconti attivi.

Il valore delle suddette attività sarà determinato come segue:

- (a) Le quote di OIC sono valutate in base al loro ultimo valore netto d'inventario disponibile, salvo se l'ultimo valore netto d'inventario pubblicato risale a oltre 10 giorni lavorativi dopo la data di valutazione, nel qual caso esso verrà calcolato con prudenza e buona fede e secondo i principi e le procedure generalmente ammessi.
- (b) Il valore delle disponibilità in cassa o in deposito, degli effetti e delle cambiali pagabili a vista e dei crediti, dei risconti attivi nonché dei dividendi e degli interessi annunciati o maturati, ma non ancora riscossi, sarà costituito dal valore nominale degli stessi, a meno che l'incasso di tale valore sia ritenuto improbabile. In tal caso, il valore delle attività in questione sarà determinato detraendo un importo che la SICAV riterrà adeguato per tenere conto del valore reale di tali attività.
- (c) La valutazione di qualsiasi valore ammesso alla quotazione ufficiale di borsa o negoziato in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico si basa sull'ultimo corso di borsa noto in Lussemburgo alla data di valutazione; ove tali valori siano negoziati in più mercati, la valutazione si baserà sull'ultimo corso noto del principale mercato di contrattazione; qualora l'ultimo corso noto non sia ritenuto rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile valore di realizzo stimato con prudenza e secondo buona fede dal Consiglio di Amministrazione.
- (d) I valori non quotati in borsa, né negoziati in un mercato borsistico o altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico saranno valutati in base al probabile valore di realizzo stimato con prudenza e secondo buona fede.
- (e) Le liquidità e gli strumenti del mercato monetario saranno valutati al loro valore nominale maggiorato degli interessi maturati o in base all'ammortamento lineare.
- (f) Tutte le altre attività saranno valutate dagli amministratori sulla base del probabile valore di realizzo stimato in buona fede e secondo i principi e le procedure generalmente ammessi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà permettere, a sua totale discrezione, l'utilizzo di ogni altro metodo di valutazione generalmente ammesso, se ritiene che tale valutazione rifletta meglio il probabile valore di realizzo di un'attività detenuta dalla SICAV.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto, nei giorni di valutazione in cui la differenza tra l'importo delle sottoscrizioni e l'importo dei riscatti di un comparto (cioè, le transazioni nette) superi una soglia fissata al 5% dell'attivo netto, di stimare il valore netto d'inventario aggiungendo agli attivi (in caso di sottoscrizioni nette) o detraendo dagli attivi (in caso di riscatti netti) una percentuale variabile in base alle spese realmente imputabili al valore netto d'inventario di commissioni e spese corrispondenti alle prassi di mercato in caso di compravendita di titoli.

Tale percentuale sarà determinata in funzione delle commissioni delle controparti, delle spese

fiscali o operative in vigore sui mercati corrispondenti all'ambito di investimento del comparto.

II. Le passività della SICAV includeranno in particolare:

- (a) tutti i prestiti contratti, gli effetti scaduti e i debiti;
- (b) tutte le spese amministrative maturate o pagabili (ivi comprese, ma non solo, le remunerazioni dei gestori, dei depositari, dei mandatari e degli agenti della SICAV);
- (c) tutte le obbligazioni note, maturate e non, ivi comprese le obbligazioni contrattuali di pagamento di importi in denaro o in natura giunte a scadenza, allorché la data di valutazione coincida con quella di determinazione degli aventi diritto;
- (d) un accantonamento adeguato per future imposte e tasse sul capitale e sul reddito maturate sino alla data di valutazione, come determinato periodicamente dalla SICAV, nonché altre eventuali riserve autorizzate o approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- (e) ogni altra passività della SICAV di qualsiasi tipo e natura, ad eccezione delle passività rappresentate dalle azioni della SICAV. Per la valutazione di queste altre passività, la SICAV considererà di tutti i costi attinenti alla propria gestione (ivi compresi gli emolumenti e le spese di trasferta o altre spese sostenute dagli amministratori, le commissioni di Banca Depositaria e delle banche corrispondenti, le commissioni e le spese dovute alla Società di Gestione e ai suoi delegati, agli agenti pagatori, ai rappresentanti permanenti presso i luoghi di registrazione nonché a qualsiasi altro impiegato e mandatario nominato dalla SICAV, ai consulenti indipendenti, oltre alle spese per i servizi legali e di revisione), nonché i costi di stampa e distribuzione delle relazioni annuali e semestrali, le commissioni d'intermediazione, le imposte, le tasse, i contributi e gli oneri che gravano sulle società e imputabili alla SICAV, le spese di registrazione della SICAV, le spese di mantenimento di tale registrazione presso tutte le agenzie governative e di borsa, nonché le spese di spedizione, telefono e telex, spese e costi legati alla sottoscrizione di un abbonamento o di una licenza, o a qualsiasi altra richiesta di dati o informazioni a pagamento presso fornitori di indici finanziari, agenzie di rating o qualunque altro fornitore di dati.

La SICAV potrà calcolare le spese amministrative e altre spese di natura regolare o periodica sulla base di un importo stimato per un anno o per un periodo diverso, eventualmente ripartendo proporzionalmente tale stima per frazioni di detto periodo.

III. Le azioni della SICAV di cui sia stato richiesto il riscatto saranno considerate emesse ed esistenti sino alla chiusura della data di valutazione applicabile al riscatto in questione e, a partire da quel momento e sino al pagamento, il prezzo di riscatto sarà considerato una passività della SICAV.

Le azioni che la SICAV deve emettere in conformità alle richieste di sottoscrizione ricevute saranno considerate come emesse a partire dalla chiusura della data di valutazione presa in considerazione per il calcolo del prezzo di emissione, e il prezzo di emissione sarà considerato come un credito della SICAV sino al ricevimento del relativo pagamento.

IV. Per quanto possibile, si terrà conto di tutti gli investimenti o disinvestimenti decisi dalla SICAV sino alla data di valutazione.

V. Il valore patrimoniale netto di ciascun comparto sarà espresso nella valuta indicata dal Consiglio di Amministrazione e precisata nelle Schede tecniche.

Tutte le attività non espresse nella valuta del comparto saranno convertite al tasso di cambio in vigore alla data che funge da riferimento per il calcolo del valore netto d'inventario.

Il valore patrimoniale netto della SICAV è pari alla somma dei valori netti dei diversi comparti. Il capitale della SICAV è sempre pari al valore del patrimonio netto della SICAV. La valuta di consolidamento è l'EUR.

Per ogni comparto, sarà costituito un portafoglio di attività comuni, procedendo nel seguente modo:

- (a) i proventi dell'emissione di azioni di un comparto saranno imputati, nei libri contabili della SICAV, al portafoglio di attività stabilito per tale comparto; le attività, le passività, i ricavi e le spese relativi a tale comparto saranno imputati al portafoglio di attività del comparto stesso;
- (b) le attività derivanti da altre attività saranno imputate, nei libri contabili della SICAV, allo stesso portafoglio delle attività dalle quali derivano. Ogniqualvolta un attivo sarà rivalutata, l'incremento o il decremento del suo valore sarà imputato al portafoglio di attivi del comparto al quale tale attivo è attribuibile;
- (c) tutte le passività della SICAV imputabili ad un comparto saranno attribuite al portafoglio di attività di tale comparto;
- (d) le attività, le passività, gli oneri e le spese non attribuibili ad un determinato comparto, saranno imputati ai vari comparti in parti uguali o, qualora gli importi in oggetto lo giustificano, proporzionalmente al loro rispettivo netto d'inventario;
- (e) in seguito all'eventuale pagamento di dividendi agli azionisti di un comparto, il valore netto del comparto sarà decurtato dell'importo di tali dividendi.

17. SOSPENSIONE TEMPORANEA DI CALCOLO DEL VALORE NETTO D'INVENTARIO

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a sospendere temporaneamente il calcolo del valore netto d'inventario degli attivi di uno o più comparti, nonché l'emissione, il riscatto e la conversione di questo/i comparto/i nei casi seguenti:

- (a) durante i periodi di chiusura, salvo i giorni di chiusura abituali, di uno dei principali mercati o borse valori in cui è negoziata o quotata una parte significativa degli investimenti di un comparto, ovvero allorché le contrattazioni siano ivi sospese o soggette a restrizioni significative;
- (b) qualora la situazione politica, economica, militare, monetaria, sociale o qualunque altro evento di forza maggiore non imputabile alla SICAV, né da essa controllabile, renda impossibile disporre del patrimonio della SICAV secondo modalità ragionevoli e normali, senza recare grave pregiudizio agli interessi degli azionisti;
- (c) in caso d'interruzione nei sistemi di comunicazione abitualmente utilizzati per determinare il

valore di un qualsiasi investimento del comparto/dei comparti o i prezzi correnti in un qualunque mercato o borsa valori;

- (d) allorché restrizioni di cambio o limitazioni ai movimenti di capitale impediscano di effettuare transazioni per conto del comparto/dei comparti, ovvero allorché le operazioni di acquisto o vendita di attività del comparto/dei comparti non possano venire effettuate ai tassi di cambio normali, oppure allorché i pagamenti dovuti a fronte del riscatto o della conversione di azioni del comparto/dei comparti non possano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, venire effettuati ai tassi di cambio normali;
- (e) in caso di fusione, soppressione/chiusura o scissione di uno o più comparti o classi o tipi di azioni, purché tale sospensione sia giustificata dall'intento di proteggere gli azionisti dei comparti, classi o tipi di azioni in questione.
- (f) dalla convocazione di un'assemblea nel corso della quale verrà proposto lo scioglimento della SICAV;

La sospensione del calcolo del valore netto d'inventario sarà notificata ai sottoscrittori e agli azionisti che abbiano richiesto il rimborso delle proprie azioni.

Le sottoscrizioni e le richieste di riscatto in sospeso potranno essere ritirate mediante notifica scritta, a condizione che essa pervenga a RBC Investor Services Bank S.A. prima della fine del periodo di sospensione.

Le sottoscrizioni e i rimborsi in sospeso verranno presi in considerazione alla data di valutazione immediatamente successiva alla cessazione del periodo di sospensione.

18. DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Ogni anno l'Assemblea Generale si pronuncerà sulle proposte del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dei risultati.

Per le azioni di capitalizzazione, si proporrà di integrare i risultati nel relativo prezzo, capitalizzando così gli utili.

Per le azioni di distribuzione, si proporrà di distribuire gli utili netti d'investimento dell'esercizio e le plusvalenze nette realizzate e non realizzate, nonché le attività nette, entro i limiti consentiti dalla legge. Ove gli azionisti omettano di incassare i dividendi loro spettanti entro i cinque anni successivi alla data di messa in pagamento, essi perderanno ogni diritto su tali importi, che verranno ridestinati alle rispettive classi della SICAV. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere a versamenti di dividendi d'acconto.

19. DISSOCIAZIONE DELLE PASSIVITÀ DEI COMPARTI

La SICAV costituisce una sola ed unica persona giuridica. Il patrimonio di un determinato comparto risponde tuttavia unicamente dei debiti, delle passività e degli obblighi relativi a tale

comparto; nelle relazioni fra gli azionisti, ciascun comparto viene considerato come un'entità a sé stante.

20. ONERI E SPESE

Sono a carico della SICAV le spese afferenti la sua costituzione, ivi comprese le spese di preparazione e di stampa del Prospetto, le spese notarili, i costi d'iscrizione presso le autorità amministrative e di borsa, nonché ogni altro costo correlato alla costituzione e all'introduzione della SICAV.

Qualora vengano creati nuovi comparti, questi ultimi sosterranno le relative spese di costituzione che saranno, se necessario, ammortizzate entro i primi cinque esercizi sociali a decorrere dalla data della loro creazione. In tal caso, le spese di fondazione in relazione con la costituzione e l'introduzione della SICAV non ancora ammortizzate alla data di creazione dei nuovi comparti in questione continueranno a essere sostenute dai comparti esistenti al momento della costituzione della SICAV.

Le commissioni legate alle attività di Società di Gestione sono riportate nelle Schede Tecniche dei vari comparti.

Le commissioni percepite dalla Banca Depositaria sono riportate nelle Schede Tecniche dei vari comparti.

La SICAV considererà di tutti i costi attinenti alla propria gestione (ivi compresi gli emolumenti e le spese di trasferta o altre spese sostenute dagli amministratori, le commissioni di Banca Depositaria e delle banche corrispondenti, le commissioni e le spese dovute alla Società di Gestione e ai suoi delegati, agli agenti pagatori, ai rappresentanti permanenti presso i luoghi di registrazione nonché a qualsiasi altro impiegato e mandatario nominato dalla SICAV, ai consulenti indipendenti, oltre alle spese per i servizi legali e di revisione), nonché i costi di stampa e distribuzione delle relazioni annuali e semestrali, le commissioni d'intermediazione, le imposte, le tasse, i contributi e gli oneri che gravano sulle società e imputabili alla SICAV, le spese di registrazione della SICAV, le spese di mantenimento di tale registrazione presso tutte le agenzie governative e di borsa, nonché le spese di spedizione, telefono e telex, spese e costi legati alla sottoscrizione di un abbonamento o di una licenza, o a qualsiasi altra richiesta di dati o informazioni a pagamento presso fornitori di indici finanziari, agenzie di rating o qualunque altro fornitore di dati.

La SICAV potrà calcolare le spese amministrative e altre spese di natura regolare o periodica sulla base di un importo stimato per un anno o per un periodo diverso, eventualmente ripartendo proporzionalmente tale stima per frazioni di detto periodo.

In base alle condizioni stabilite dalla legge, le spese per i servizi legali, i servizi del consiglio o amministrative, insieme alle spese legate alla preparazione e alla realizzazione della fusione di uno o più comparti della SICAV, non potranno essere a carico dei comparti interessati/della SICAV.

In alcune giurisdizioni nelle quali sono commercializzate le azioni della SICAV, l'investitore potrebbe essere soggetto a spese imputate da un agente pagatore locale a titolo di compenso dei servizi forniti.

21. ASSEMBLEE GENERALI DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea Generale Annuale degli azionisti della SICAV si tiene ogni anno presso la sede legale della SICAV o in altro luogo in Lussemburgo specificato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea generale annuale si terrà il 19 aprile di ogni anno, alle ore 11.00. Se tale giorno è un giorno festivo legale o bancario a Lussemburgo, l'assemblea si terrà il primo giorno lavorativo bancario successivo.

Gli avvisi di convocazione delle Assemblee Generali vengono inviati per lettera a tutti gli azionisti titolari di azioni nominative presso l'indirizzo annotato nel registro degli azionisti, almeno otto giorni prima dell'Assemblea Generale. Tali avvisi indicheranno l'ora e il luogo in cui si terrà l'Assemblea Generale, le condizioni di ammissione, l'ordine del giorno e le disposizioni della legge lussemburghese in materia di quorum e di maggioranze necessari.

Inoltre, se sono in circolazione azioni al portatore, gli avvisi di convocazione verranno pubblicati sul Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg (il "Mémorial"), su un quotidiano lussemburghese (il "Luxemburger Wort"), nonché su altri giornali di paesi in cui sono commercializzate le azioni della SICAV, qualora ciò sia previsto dalla legislazione dei singoli paesi.

Le disposizioni in materia di partecipazione, quorum e maggioranze applicabili alle assemblee generali sono contenute nello statuto..

22. RAPPORTO DI GESTIONE E RELAZIONI ANNUALI E SEMESTRALI

Le relazioni annuali riviste relative all'esercizio precedente, nonché le relazioni annuali non riviste, sono disponibili presso la sede legale della SICAV.

All'interno delle relazioni finanziarie saranno stabiliti gli stati finanziari separati per ogni comparto, nella relativa valuta. Per stabilire il bilancio della SICAV, gli stati finanziari saranno consolidati in seguito alla conversione nella valuta di consolidamento della SICAV, ovvero l'EUR.

23. REGIME FISCALE

Tassazione della SICAV

Ai sensi delle leggi vigenti e della pratica corrente, la SICAV non è soggetta ad alcuna imposta lussemburghese sul reddito e sulle plusvalenze. Del pari, i dividendi distribuiti dalla SICAV non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte in Lussemburgo.

In Lussemburgo, la SICAV è invece soggetta ad una tassa annuale pari allo 0,05% del valore netto d'inventario; tale aliquota si riduce allo 0,01% per le classi riservate agli investitori istituzionali, conformemente all'articolo 174 della Legge. Tale imposta è pagabile trimestralmente sulla base del

patrimonio netto totale della SICAV calcolato alla fine del trimestre a cui si riferisce l'imposta.

Ai sensi di legge e della prassi in vigore, la SICAV non è soggetta in Lussemburgo ad alcuna imposta sulle plusvalenze realizzate sulle proprie attività.

Alcuni ricavi incassati dalla SICAV in dividendi ed interessi o plusvalenze provenienti da attivi di fonti esterne al Lussemburgo possono però essere assoggettati ad imposte generalmente percepite sotto forma di ritenute alla fonte, ad aliquota variabile. Dette imposte o ritenute alla fonte non sono generalmente recuperabili, né in tutto né in parte. In tale contesto, l'attenuazione di queste imposte e ritenute alla fonte, prevista dalle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione stipulate tra il Granducato di Lussemburgo e i paesi interessati, non è sempre applicabile.

Trattamento fiscale degli azionisti

In virtù delle leggi vigenti, i soci non sono soggetti in Lussemburgo, ad alcuna imposta sulle donazioni o successioni salvo i soci domiciliati, residenti o aventi una stabile organizzazione in Lussemburgo.

In sede di imposta sui redditi, gli azionisti residenti in Lussemburgo sono soggetti ad un'imposizione tramite imponibile sui dividendi incassati e le plusvalenze realizzate al momento della cessione delle loro quote in caso di loro detenzione per un periodo inferiore a 6 mesi o di detenzione di oltre il 10% delle azioni della società.

Gli azionisti non residenti in Lussemburgo, eccetto nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 2003/48 descritta qui di seguito, non sono soggetti in Lussemburgo all'imposta sui dividendi incassati o sulle plusvalenze realizzate in occasione della cessione delle loro quote.

La legge lussemburghese del 21 giugno 2005 ha recepito nel diritto lussemburghese la Direttiva 2003/48/CE del Consiglio dell'Unione Europea in materia di fiscalità dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi "Direttiva sul Risparmio". Tale direttiva intende garantire che i redditi da interessi versati a un beneficiario effettivo, che sia una persona fisica residente in un paese dell'Unione europea, siano tassati in base alle disposizioni dello Stato di residenza di tale beneficiario effettivo.

Tale scopo deve essere raggiunto grazie allo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali dell'Unione Europea. Il Lussemburgo gode però di un sistema di deroga e, per un periodo transitorio, applicherà una ritenuta alla fonte sui redditi da interessi. Il Lussemburgo preleva una ritenuta alla fonte del 35% dal 1° luglio 2011.

Gli azionisti della SICAV, persone fisiche, residenti fiscali di un paese membro dell'Unione Europea, possono essere soggetti in Lussemburgo ad una ritenuta sui redditi da interessi versati da un agente pagatore in Lussemburgo a titolo di distribuzione di dividendi (compresi i dividendi reinvestiti) e/o di una richiesta di riscatto (compresi i riscatti in natura) o di conversione delle azioni della SICAV.

Tuttavia gli azionisti che lo richiedono possono essere oggetto dell'applicazione del sistema dello scambio di informazioni o del certificato fiscale.

Si raccomanda agli azionisti di informarsi e, all'occorrenza, di farsi consigliare in merito alle leggi e alle regolamentazioni relative alla fiscalità e al controllo dei cambi applicabili alla sottoscrizione, all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di azioni nel loro luogo d'origine, di residenza e/o di domicilio.

In particolare, si raccomanda ai potenziali azionisti di informarsi presso i loro consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali applicabili nell'ambito della Direttiva sul Risparmio in caso di pagamenti di interessi generati sia dalle distribuzioni di dividendi, sia dalle plusvalenze realizzate in occasione della cessione e della conversione delle azioni della SICAV.

24. CHIUSURA, FUSIONE E SCISSIONE DI COMPARTIMENTI, CLASSI O TIPI DI AZIONI – LIQUIDAZIONE DELLA SICAV

24.1) Chiusura, soppressione e liquidazione di comparti, classi o tipi di azioni

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di decidere la chiusura, la soppressione o la liquidazione di uno o più comparti, classi o tipi di azioni, tramite annullamento delle relative azioni, rimborsando agli azionisti di tale/i comparto/i, classe/i o tipo/i di azioni il valore netto d'inventario totale delle relative azioni di tale/i comparto/i, classe/i o tipo/i, dedotte le spese di liquidazione, oppure consentendo a detti azionisti il passaggio ad un altro comparto della SICAV, senza spese di conversione, ed attribuendo conseguentemente loro nuove azioni fino ad esaurimento della partecipazione precedente, dedotte le spese di liquidazione.

In particolare, una tale decisione può essere assunta nei seguenti casi:

- trasformazioni sostanziali e sfavorevoli nel contesto della situazione economica, politica e sociale dei paesi in cui sono stati effettuati investimenti o in cui sono distribuite le azioni dei comparti interessati;
- qualora il patrimonio netto di un comparto scenda al di sotto di una certa soglia considerata dal Consiglio di Amministrazione insufficiente per il proseguimento di una gestione efficiente di detto comparto;
- nell'ambito di una razionalizzazione dei prodotti offerti agli azionisti.

Tale decisione del Consiglio di Amministrazione verrà pubblicata sul "Luxemburger Wort" e su altri quotidiani dei paesi in cui saranno distribuite le azioni della SICAV, qualora ciò sia prescritto dalla legislazione dei suddetti paesi.

I proventi netti di liquidazione di ciascun comparto verranno distribuiti agli azionisti di ciascun comparto in misura proporzionale alla partecipazione degli stessi.

I proventi dello scioglimento spettanti ai titoli i cui detentori non si siano presentati entro la chiusura delle operazioni di scioglimento di un comparto saranno depositati presso la Caisse de Consignation a Lussemburgo a beneficio degli aventi diritto.

24.2) Fusione di comparti, classi o tipi di azioni

24.2.1) Fusione di classi o tipi di azioni

Nei casi previsti dal precedente articolo 1, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere la fusione di una o più classi o tipi di azioni della SICAV.

Tale decisione del Consiglio di Amministrazione verrà pubblicata sul "Luxemburger Wort" e su altri quotidiani dei paesi in cui saranno distribuite le azioni della SICAV, qualora ciò sia prescritto dalla legislazione dei suddetti paesi.

Tale pubblicazione avverrà almeno un mese prima della data in cui la fusione diventerà effettiva per consentire agli azionisti di richiedere il riscatto o il rimborso gratuito delle loro azioni.

24.2.2) Fusione di Comparti

Nei casi previsti ai paragrafi precedenti, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere la fusione di uno o più comparti della SICAV tra loro o con un altro OIC contemplato dalla Direttiva 2009/65/CE, in base alle condizioni previste dalla legge.

Tuttavia, per qualunque fusione che determini la scomparsa della SICAV, l'effettiva attuazione di tale fusione sarà decisa dall'Assemblea Generale degli azionisti, i quali delibereranno in base alle modalità e ai requisiti di quorum e di maggioranza previsti dallo Statuto.

La SICAV comunicherà agli azionisti informazioni utili e precise relativamente alla fusione proposta affinché possano valutarne in perfetta conoscenza di causa l'impatto sul loro investimento.

Le suddette informazioni saranno comunicate in base alle condizioni stabilite dalla Legge.

A partire dalla data di comunicazione di tali informazioni, gli azionisti avranno a disposizione 30 giorni per esigere, senza spese oltre a quelle trattenute dalla SICAV a copertura dei costi di disinvestimento, il riscatto o il rimborso delle loro azioni o, all'occorrenza, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la conversione in azioni di un altro comparto o OICVM che persegua una politica di investimento analoga e che sia gestito dalla Società di Gestione o da qualunque altra società alla quale la Società di Gestione sia legata nell'ambito di una comunità di gestione o di controllo oppure tramite una rilevante partecipazione diretta o indiretta.

Il suddetto termine di 30 giorni scadrà 5 giorni lavorativi bancari prima della data di calcolo del rapporto di scambio.

24,3) Fusione dei comparti, classi o tipi di azioni

Se lo ritiene opportuno nell'interesse degli azionisti del comparto, della classe o tipi di azioni, nei casi previsti dal precedente articolo, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di decidere di suddividere il comparto, classe o tipo di azioni in uno o più comparti, classe o tipi di azioni.

Tale decisione del Consiglio di Amministrazione verrà pubblicata sul "Luxemburger Wort" e su altri quotidiani dei paesi in cui saranno distribuite le azioni della SICAV, qualora ciò sia prescritto dalla legislazione dei suddetti paesi.

Tale pubblicazione avverrà almeno un mese prima della data in cui la scissione diventerà effettiva per consentire agli azionisti di richiedere il riscatto o il rimborso gratuito delle loro azioni.

24,4) Liquidazione della SICAV

Qualora il capitale sociale della SICAV divenga inferiore ai due terzi del capitale minimo, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a sottoporre la questione dello scioglimento della SICAV all'assemblea generale, la quale delibererà senza alcuna condizione di quorum costitutivo e con la maggioranza semplice delle azioni rappresentate in assemblea.

Qualora il capitale sociale della SICAV divenga inferiore a un quarto del capitale minimo, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a sottoporre la questione dello scioglimento della SICAV all'assemblea generale, la quale delibererà senza alcuna condizione di quorum costitutivo; la deliberazione di scioglimento potrà essere adottata dai soci aventi un quarto delle azioni rappresentate all'assemblea.

Gli azionisti saranno convocati affinché l'assemblea si tenga entro il termine di quaranta giorni a

partire dalla data in cui si è constatato che il patrimonio netto è divenuto inferiore rispettivamente ai due terzi o a un quarto del capitale minimo.

La liquidazione giudiziaria o meno della SICAV avverrà conformemente alla Legge e allo statuto.

In caso di liquidazione stragiudiziale, le operazioni saranno effettuate da uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea Generale degli azionisti, che determinerà altresì i loro poteri e le loro remunerazioni.

Le somme e i valori relativi ad azioni i cui detentori non si siano presentati alla chiusura delle operazioni di liquidazione, saranno depositati presso la Caisse de Consignations a beneficio degli aventi diritto.

25. INFORMAZIONI AGLI AZIONISTI

25.1. Pubblicazione del valore netto d'inventario

Il valore netto d'inventario per azione di ogni comparto, nonché i prezzi di emissione, di riscatto e di conversione sono resi pubblici a ogni data di valutazione, presso la sede legale della SICAV e presso gli organi incaricati dei servizi finanziari nei paesi in cui sono commercializzate le azioni della SICAV.

25.2 Avvisi finanziari e altre informazioni

Gli avvisi finanziari e le altre informazioni per gli azionisti saranno pubblicati nei paesi in cui sono distribuite le azioni della SICAV, qualora ciò sia prescritto dalla legislazione dei suddetti paesi e, per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo, sul "Luxemburger Wort".

25.3. Esercizio sociale e relazioni destinate agli azionisti

L'esercizio sociale inizierà il 1° gennaio e si concluderà il 31 dicembre di ogni anno.

La SICAV pubblica annualmente una relazione dettagliata della propria attività e della gestione del patrimonio; tale relazione comprende lo stato patrimoniale e il conto economico consolidato espressi in EUR, il portafoglio titoli di ciascun comparto e la relazione della società di revisione autorizzata.

Inoltre, alla fine di ogni semestre, la SICAV procede alla pubblicazione di una relazione comprensiva della composizione del portafoglio, del numero di azioni in circolazione e del numero di azioni emesse e rimborsate dall'ultima pubblicazione.

25.4. Società di revisione

La revisione dei conti e dei rendiconti annuali della SICAV viene affidata alla società PricewaterhouseCoopers, Lussemburgo.

25,5. Documenti a disposizione del pubblico

Il Prospetto, i documenti delle informazioni chiave per l'investitore e le relazioni annuali e semestrali della SICAV sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico presso la sede legale della SICAV a Lussemburgo durante i giorni bancari e i normali orari di apertura degli uffici.

Inoltre, il Prospetto può essere consultato al seguente indirizzo www.candriam.com/prospectus.

Lo statuto sociale e gli altri documenti sopra elencati sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico anche presso la sede degli organismi incaricati del servizio finanziario nei paesi in cui sono commercializzate le azioni della SICAV.

SCHEDA TECNICA

Candriam Quant Equities EMU

Le azioni di questo comparto si rivolgono agli investitori che desiderino operare una diversificazione a lungo termine del proprio investimento, pur assumendo il rischio associato alle fluttuazioni dei mercati europei rappresentati nella politica di investimento del comparto.

1. Politica di investimento:

Almeno il 75% del patrimonio di questo comparto è investito in valori mobiliari di tipo azionario o certificati di investimento, nella misura in cui si qualificano come valori mobiliari, di società aventi sede legale in uno Stato della zona Euro e che abbiano stipulato con la Francia un accordo fiscale contenente una clausola di assistenza amministrativa per la lotta contro la frode e l'evasione fiscale. Tali valori saranno ammessi alla quotazione ufficiale di una Borsa Valori oppure negoziati su un mercato regolamentato.

La politica di investimento porrà l'accento sulla selezione dei valori individuali, che sarà operata principalmente mediante modelli quantitativi. Questi modelli adottano una serie di criteri d'analisi, quali i criteri di valorizzazione, di crescita o di evoluzione dei corsi e dei benefici, al fine di formulare consigli d'acquisto e di vendita sui valori costitutivi dell'universo degli investimenti.

Il comparto può investire inoltre fino al 10% del proprio attivo in OICVM o altri OIC di tipo aperto.

Il comparto ha inoltre la facoltà, entro i limiti di investimento previsti nel prospetto, di ricorrere a titolo accessorio a strumenti finanziari come i contratti a termine (future) su indice borsistico, agli strumenti del mercato monetario, ai depositi, ai warrant e ad altri valori mobiliari di questo tipo.

Potrà accessoriamente detenere liquidità.

Oltre alle precisazioni di cui sopra, al comparto sono applicabili le disposizioni del Prospetto.

Il lettore dovrà essere consapevole del fatto che i warrant nonché i prodotti derivati sono più volatili delle azioni sottostanti.

2. Fattori di rischio specifici del comparto e gestione del rischio

2.1. Fattori di rischio specifici del comparto

- Rischio azionario
- Rischio di perdita di capitale
- Rischio di cambio
- Rischio di modello
- Rischio di controparte

L'illustrazione generale dei diversi fattori di rischio è riportata al punto Fattori di rischio del prospetto.

2.2. Gestione del rischio

L'impegno globale sui derivati sarà calcolato in funzione dell'approccio dell'impegno conformemente alla circolare CSSF 11/512.

3. Divisa di valutazione del comparto: EUR

4. Classe di azioni:

- azioni di capitalizzazione e di distribuzione della classe Classic,
- azioni di capitalizzazione delle classi N, Z, V e I.

5. Forma delle azioni: nominative o al portatore. Le azioni al portatore possono essere detenute in due modi: sotto forma fisica solo per la classe Classic, oppure in forma dematerializzata, contabilizzate su un conto-titoli.

6. Numero di decimali: le azioni nominative e al portatore (esclusivamente quelle in forma dematerializzata, contabilizzate su un conto-titoli) sono frazionabili al millesimo (3 cifre dopo la virgola).

7. Sottoscrizione minima:

- non è richiesto nessun minimo per le classi Classic, Z e N;
- per la classe I, la sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 250.000,- (questa soglia minima può essere modificata a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a condizione che si assicuri il trattamento paritario degli azionisti in una stessa data di valutazione);
- per la classe V, la sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 15.000.000,- (questa soglia minima può essere modificata a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a condizione che si assicuri il trattamento paritario degli azionisti in una stessa data di valutazione).

8. Commissione di sottoscrizione:

- 3,5% massimo per la classe Classic
- 0% per le classi I, V, N e Z

9. Commissione di riscatto: nessuna

10. Commissione di conversione: nessuna

11. Tempistiche di pagamento delle sottoscrizioni e dei riscatti: 2 giorni lavorativi a decorrere dalla data di valutazione applicabile

12. Commissioni relative alle attività di società di gestione:

	Classe Classic	Classe I	Classe Z	Classe N	Classe V
Commissione di gestione	Max. 1,50%	Max. 0,55%	0%	Max. 2%	Max. 0,35%
Commissione di Amministrazione	Max. 0,11%	Max. 0,07%	Max. 0,07%	Max. 0,11%	Max. 0,07%

Le commissioni sono espresse quale percentuale annuale del netto di inventario netto medio del comparto, in relazione a ciascuna classe di azioni, e sono dovute alla fine di ogni trimestre.

13. Commissione di Banca Depositaria:

- Max. 0,02% all'anno del valore netto d'inventario medio per le classi Classic e N;
- Max. 0,01% annuo del valore netto d'inventario medio per le classi I, Z e V.

Le spese di transazione e le spese di subdepositaria non sono incluse nella suddetta commissione.

Questa commissione è dovuta alla fine di ogni trimestre.

14. Frequenza della determinazione del valore netto d'inventario: Ogni giorno lavorativo bancario a Lussemburgo ("giorno di valutazione")

15. Quotazione presso la Borsa Valori di Lussemburgo: Le azioni non sono quotate presso la Borsa Valori di Lussemburgo.

La presente scheda tecnica costituisce parte integrante del Prospetto informativo datato 6 maggio
2014

SCHEDA TECNICA

Candriam Quant Equities Europe

Le azioni di capitalizzazione della classe R saranno sottoscritte per la prima volta al prezzo iniziale di 100 EUR per azione.

Le azioni di questo comparto si rivolgono agli investitori che desiderino operare una diversificazione a lungo termine del proprio investimento, pur assumendo il rischio associato alle fluttuazioni dei mercati europei rappresentati nella politica di investimento del comparto.

1. Politica di investimento:

Almeno il 75% del patrimonio di questo comparto sarà investito in valori mobiliari di tipo azionario di società aventi sede legale in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, che abbiano concluso con la Francia un accordo fiscale contenente una clausola di assistenza amministrativa per la lotta contro la frode e l'evasione fiscale. Tali valori saranno ammessi alla quotazione ufficiale di una Borsa Valori oppure negoziati su un mercato regolamentato.

Un massimo del 25 % dell'attivo di questo comparto sarà invece investito in valori mobiliari di tipo azionario o in certificati d'investimento, nella misura in cui sia possibile classificarli quali valori mobiliari di società che abbiano sede legale o svolgano la propria attività primaria in Europa, ammessi alla quotazione ufficiale di una Borsa Valori o negoziati su un mercato regolamentato.

La politica di investimento porrà l'accento sulla selezione dei valori individuali, che sarà operata principalmente mediante modelli quantitativi. Questi modelli adottano una serie di criteri d'analisi, quali i criteri di valorizzazione, di crescita o di evoluzione dei corsi e dei benefici, al fine di formulare consigli d'acquisto e di vendita sui valori costitutivi dell'universo degli investimenti.

Il comparto può investire inoltre fino al 10% del proprio patrimonio netto in OICVM o altri OIC di tipo aperto.

Il comparto ha inoltre la facoltà, entro i limiti di investimento previsti nel prospetto, di ricorrere a titolo accessorio a strumenti finanziari come i contratti a termine (future) su indice borsistico, agli strumenti del mercato monetario, ai depositi, ai warrant e ad altri valori mobiliari di questo tipo.

Potrà accessoriamente detenere liquidità.

Oltre alle precisazioni di cui sopra, al comparto sono applicabili le disposizioni del Prospetto.

Il lettore dovrà essere consapevole del fatto che i warrant nonché i prodotti derivati sono più volatili delle azioni sottostanti.

2. Fattori di rischio specifici del comparto e gestione del rischio

2.1. Fattori di rischio specifici del comparto

- Rischio azionario
- Rischio di perdita di capitale
- Rischio di cambio
- Rischio di modello
- Rischio di controparte

L'illustrazione generale dei diversi fattori di rischio è riportata al punto Fattori di rischio del prospetto.

2.2. Gestione del rischio :

L'impegno globale sui derivati sarà calcolato in funzione dell'approccio dell'impegno conformemente alla circolare CSSF 11/512.

3. Divisa di valutazione del comparto: EUR

4. Classi di azioni:

- azioni di capitalizzazione e di distribuzione della classe Classic,
- azioni di capitalizzazione delle classi LOCK, N, R, Z, V e I.

5. Forma delle azioni: nominative o al portatore. Le azioni al portatore possono essere detenute in due modi: sotto forma fisica solo per la classe Classic, oppure in forma dematerializzata, contabilizzate su un conto-titoli. Le azioni della classe LOCK sono esclusivamente azioni al portatore, detenute sotto forma dematerializzata e contabilizzate su un conto titoli.

6. Numero di decimali: le azioni nominative e al portatore (esclusivamente quelle in forma dematerializzata, contabilizzate su un conto-titoli) sono frazionabili al millesimo (3 cifre dopo la virgola).

7. Sottoscrizione minima:

- non è richiesto nessun minimo per le classi Classic, LOCK, R, Z e N;
- per la classe I, la sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 250.000,- (questa soglia minima può essere modificata a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a condizione che si assicuri il trattamento paritario degli azionisti in una stessa data di valutazione).
- per la classe V, la sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 15.000.000,- (questa soglia minima può essere modificata a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a condizione che si assicuri il trattamento paritario degli azionisti in una stessa data di valutazione).

8. Commissione di sottoscrizione:

- 3,5% massimo per le Classi Classic, R e LOCK
- 0% per le classi I, V, N e Z

9. Commissione di riscatto: nessuna

10. Commissione di conversione: nessuna

11. Tempistiche di pagamento delle sottoscrizioni e dei riscatti: 2 giorni lavorativi a decorrere dalla data di valutazione applicabile

12. Commissioni relative alle attività di società di gestione:

	Classi Classic e LOCK	Classe I	Classe Z	Classe N	Classe V	Classe R
Commissione di gestione	Max. 1,50%	Max. 0,55%	0%	Max. 2%	Max. 0,35%	Max. 0,90%
Commissione di Amministrazione	Max. 0,11%	Max. 0,07%	Max. 0,07%	Max. 0,11%	Max. 0,07%	Max. 0,11%

Le commissioni sono espresse quale percentuale annuale del netto di inventario netto medio del comparto, in relazione a ciascuna classe di azioni, e sono dovute alla fine di ogni trimestre.

13. Spese specifiche legate al meccanismo della classe LOCK: 0,10% all'anno del valore netto d'inventario medio. Questa commissione è dovuta alla fine di ogni trimestre.

14. Commissione di Banca Depositaria:

- Max. 0,02% annuo del valore netto d'inventario medio per le classi Classic, LOCK, N e R;
- Max. 0,01% annuo del valore netto d'inventario medio per le classi I, Z e V.

Le spese di transazione e le spese di subdepositaria non sono incluse nella suddetta commissione.

Questa commissione è dovuta alla fine di ogni trimestre.

15. Commissione de performance:

La Società di Gestione percepirà una commissione di performance, che si applicherà sul patrimonio delle classi I [LU0163124448] e V [LU0314874719] del comparto.

Tale commissione di performance corrisponderà al 20 % della sovraperformance della classe così come definita qui di seguito; tuttavia, la commissione di sovraperformance riconosciuta alla Società di Gestione alla fine di ciascun esercizio non potrà essere superiore a un terzo dell'accantonamento della commissione di sovraperformance.

A ciascuna valutazione della categoria azionaria, verrà determinato un patrimonio di riferimento sulla base di un investimento teorico di tutte le sottoscrizioni ricevute sul periodo corrispondente alla performance de l'indice MSCI Europe (NR) (il patrimonio netto contabile alla fine dell'esercizio precedente è assimilato a una sottoscrizione di inizio periodo).

In caso di riscatto, l'ultimo patrimonio di riferimento determinato e l'ammontare cumulato delle sottoscrizioni ricevute in occasione dell'ultima valorizzazione vengono ridotti preventivamente in proporzione al numero di azioni riscattate. Analogamente, una quota dell'accantonamento della commissione di sovraperformance sul portafoglio rilevato contabilmente in occasione dell'ultima valorizzazione è, in proporzione al numero di azioni riscattate, attribuita definitivamente a un conto di terzi specificato. Tale quota della commissione di sovraperformance sarà riconosciuta alla Società di Gestione al momento del riscatto.

Al momento della valorizzazione della classe, se il patrimonio definito come attivo netto contabile, al netto della commissione di sovraperformance su riscatti, ma escluso l'accantonamento per la commissione di sovraperformance corrispondente alle azioni ancora in circolazione, è superiore all'attivo di riferimento, si constaterà una sovraperformance (sottoperformance in caso contrario). L'accantonamento della commissione di sovraperformance sul patrimonio viene adeguato al 20% dell'ammontare di questa nuova sovraperformance mediante attribuzione o riduzione dell'accantonamento, prima del calcolo del valore netto d'inventario. Alla Società di Gestione viene riconosciuto un accantonamento della commissione di sovraperformance sul patrimonio non superiore a un terzo dell'importo esistente alla fine dell'esercizio contabile.

Il saldo dell'accantonamento (due terzi) verrà riportato all'esercizio seguente e sarà, o diminuito mediante riduzione dell'accantonamento in conseguenza di una sottoperformance (nel limite dell'accantonamento costituito), o aumentato di qualsiasi nuovo accantonamento di commissione di sovraperformance.

Il periodo di riferimento è l'esercizio contabile. Il primo prelevamento delle commissioni di sovraperformance verrà effettuato nel dicembre 2014.

16. Frequenza della determinazione del valore netto d'inventario: Ogni giorno lavorativo bancario a Lussemburgo ("giorno di valutazione")

17. Quotazione presso la Borsa Valori di Lussemburgo: Le azioni non sono quotate presso la Borsa Valori di Lussemburgo.

La presente scheda tecnica costituisce parte integrante del Prospetto informativo datato 6 maggio 2014.

SCHEDA TECNICA

Candriam Quant Equities USA

Le azioni di capitalizzazione della classe R saranno sottoscritte per la prima volta al prezzo iniziale di 100 USD per azione.

Le azioni di questo comparto si rivolgono agli investitori che desiderino operare una diversificazione a lungo termine del proprio investimento, pur assumendo il rischio associato alle fluttuazioni del mercato americano rappresentato nella politica di investimento del comparto.

1. Politica di investimento:

Gli attivi di questo comparto sono principalmente investiti in valori mobiliari di tipo azionario, di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività preponderante negli Stati Uniti, ammessi alla quotazione ufficiale presso una borsa valori o negoziati su un mercato regolamentato.

La politica di investimento porrà l'accento sulla selezione dei valori individuali, che sarà operata principalmente mediante modelli quantitativi. Questi modelli adottano una serie di criteri d'analisi, quali i criteri di valorizzazione, di crescita o di evoluzione dei corsi e dei benefici, al fine di formulare consigli d'acquisto e di vendita sui valori costitutivi dell'universo degli investimenti.

Il comparto può investire inoltre fino al 10% del proprio patrimonio netto in OICVM o altri OIC di tipo aperto.

Il comparto ha inoltre la facoltà, entro i limiti di investimento previsti nel prospetto, di ricorrere a titolo accessorio a strumenti finanziari come i contratti a termine (future) su indice borsistico, agli strumenti del mercato monetario, ai depositi, ai warrant e ad altri valori mobiliari di questo tipo.

Potrà accessoriamente detenere liquidità.

Oltre alle precisazioni di cui sopra, al comparto sono applicabili le disposizioni del Prospetto.

Il lettore dovrà essere consapevole del fatto che i warrant nonché i prodotti derivati sono più volatili delle azioni sottostanti.

2. Fattori di rischio specifici del comparto e gestione del rischio

2.1. Fattori di rischio specifici del comparto

- Rischio azionario
- Rischio di perdita di capitale
- Rischio di modello
- Rischio di controparte

L'illustrazione generale dei diversi fattori di rischio è riportata al punto Fattori di rischio del prospetto.

2.2. Gestione del rischio

L'impegno globale sui derivati sarà calcolato in funzione dell'approccio dell'impegno conformemente alla circolare CSSF 11/512.

3. Divisa di valutazione del comparto: USD

4. **Classi di azioni:**

- azioni di capitalizzazione della classe Classic, denominate in EUR, non coperte rispetto all'USD,
- azioni di capitalizzazione della classe Classic, denominate in EUR, coperte rispetto all'USD
- azioni di capitalizzazione della classe Classic, denominate in USD
- azioni di distribuzione della classe Classic, denominate in USD
- azioni di capitalizzazione della classe LOCK, denominate in USD
- azioni di capitalizzazione della classe I, denominate in EUR
- azioni di capitalizzazione della classe I, denominate in USD
- azioni di capitalizzazione della classe I, denominate in EUR, coperta rispetto all'USD
- azioni di capitalizzazione della classe N, denominate in EUR, non coperte rispetto all'USD
- azioni di capitalizzazione della classe N, denominate in EUR, coperte rispetto all'USD
- azioni di capitalizzazione della classe N, denominate in USD
- azioni di capitalizzazione della classe R, denominate in USD
- azioni di capitalizzazione della classe Z, denominate in USD
- azioni di capitalizzazione della classe S, denominate in USD
- azioni di capitalizzazione della classe V, denominate in USD

Gli investitori delle classi di azioni denominate in EUR devono essere consapevoli della possibilità di perdita in relazione al proprio investimento, a causa delle fluttuazioni fra la valuta del comparto (USD) e la valuta di dette classi (EUR).

5. **Forma delle azioni:** nominative o al portatore. Le azioni al portatore possono essere detenute in due modi: sotto forma fisica solo per la classe Classic, oppure in forma dematerializzata, contabilizzate su un conto-titoli. Le azioni della classe LOCK sono esclusivamente azioni al portatore, detenute sotto forma dematerializzata e contabilizzate su un conto titoli.

6. **Numero di decimali:** le azioni nominative e al portatore (esclusivamente quelle in forma dematerializzata, contabilizzate su un conto-titoli) sono frazionabili al millesimo (3 cifre dopo la virgola).

7. **Sottoscrizione minima:**

- non è richiesto nessun minimo per le classi Classic, LOCK, R, Z, S e N;
- per la classe I, la sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 250.000 o al relativo equivalente in EUR (questa soglia minima può essere modificata a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a condizione che si assicuri il trattamento paritario degli azionisti in una stessa data di valutazione);
- per la classe V, la sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 15.000.000 o al relativo equivalente in EUR (questa soglia minima può essere modificata a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a condizione che si assicuri il trattamento paritario degli azionisti in una stessa data di valutazione).

8. **Commissione di sottoscrizione:**

- 3,5% massimo per le Classi Classic, R e LOCK;
- 0% per le classi I, Z, V, N e S.

9. **Commissione di riscatto:** nessuna

10. **Commissione di conversione:** nessuna

11. **Tempistiche di pagamento delle sottoscrizioni e dei riscatti:** 2 giorni lavorativi a decorrere

dalla data di valutazione applicabile

12. Commissioni relative alle attività di società di gestione:

	Classi								
	Classic non coperta rispetto a USD e LOCK	Classic coperta rispetto all'USD	I e I coperta rispetto all' USD	Z	S	N non coperta rispetto all'USD	N coperta rispetto all'USD	V	R
Commissione di gestione	massimo 1,5%	Max. 1,5%	massimo 0,55%	0%	massimo 0,75%	massimo 2%	Max. 2%	massimo 0,35%	massimo 0,90%
Commissione di Amministrazione	massimo 0,11%	massimo 0,11%	massimo 0,07%	massimo 0,07%	massimo 0,07%	massimo 0,11%	massimo 0,11%	massimo 0,07%	massimo 0,11%

Le commissioni sono espresse quale percentuale annuale del netto di inventario netto medio del comparto, in relazione a ciascuna classe di azioni, e sono dovute alla fine di ogni trimestre.

13. Commissione di Banca Depositaria:

- Max. 0,02% annuo del valore netto d'inventario medio per le classi Classic, LOCK e N coperte o non coperte rispetto all'USD e R;
- Max. 0,01% annuo del valore netto d'inventario medio per le classi I coperte o non coperte rispetto all'USD, Z, S e V.

Le spese di transazione e le spese di subdepositaria non sono incluse nella suddetta commissione.

Questa commissione è dovuta alla fine di ogni trimestre.

14. Spese applicabili alla classe Classic e alla classe N coperte rispetto all'USD:

- Max. 0,07% del valore netto d'inventario medio per le classi Classic e N coperte rispetto all'USD.

Tali spese saranno dovute dalla Società di Gestione a RBC alla fine di ogni trimestre, a compenso delle sue attività di copertura rispetto all'USD.

15. Spese specifiche legate al meccanismo della classe LOCK: 0,10% all'anno del valore netto d'inventario medio. Questa commissione è dovuta alla fine di ogni trimestre.

16. Commissione de performance:

La Società di Gestione percepirà una commissione di performance, che si applicherà sul patrimonio delle classi I [LU0163127383], [LU0861998580], [LU0258905156], e V [LU0314875369] del comparto.

Tale commissione di performance corrisponderà al 20 % della sovraperformance della classe così come definita qui di seguito; tuttavia, la commissione di sovraperformance riconosciuta alla Società di Gestione alla fine di ciascun esercizio non potrà essere superiore a un terzo

dell'accantonamento della commissione di sovraperformance.

A ciascuna valutazione della categoria azionaria, sarà determinato un patrimonio di riferimento sulla base di un investimento teorico di tutte le sottoscrizioni ricevute, corrispondente alla performance dell'indice S&P 500 (NR) (S&P 500 Hedged in EUR (NR) per la classe I denominata in EUR, coperta rispetto all'USD) (il patrimonio netto contabile alla fine dell'esercizio precedente è assimilato a una sottoscrizione di inizio periodo).

In caso di riscatto, l'ultimo patrimonio di riferimento determinato e l'ammontare cumulato delle sottoscrizioni ricevute in occasione dell'ultima valorizzazione vengono ridotti preventivamente in proporzione al numero di azioni riscattate. Analogamente, una quota dell'accantonamento della commissione di sovraperformance sul portafoglio rilevato contabilmente in occasione dell'ultima valorizzazione è, in proporzione al numero di azioni riscattate, attribuita definitivamente a un conto di terzi specificato. Tale quota della commissione di sovraperformance sarà riconosciuta alla Società di Gestione al momento del riscatto.

Al momento della valorizzazione della classe, se il patrimonio definito come attivo netto contabile, al netto della commissione di sovraperformance su riscatti, ma escluso l'accantonamento per la commissione di sovraperformance corrispondente alle azioni ancora in circolazione, è superiore all'attivo di riferimento, si constaterà una sovraperformance (sottoperformance in caso contrario). L'accantonamento della commissione di sovraperformance sul patrimonio viene adeguato al 20% dell'ammontare di questa nuova sovraperformance mediante attribuzione o riduzione dell'accantonamento, prima del calcolo del valore netto d'inventario. Alla Società di Gestione viene riconosciuto un accantonamento della commissione di sovraperformance sul patrimonio non superiore a un terzo dell'importo esistente alla fine dell'esercizio contabile.

Il saldo dell'accantonamento (due terzi) verrà riportato all'esercizio seguente e sarà, o diminuito mediante riduzione dell'accantonamento in conseguenza di una sottoperformance (nel limite dell'accantonamento costituito), o aumentato di qualsiasi nuovo accantonamento di commissione di sovraperformance.

Il periodo di riferimento è l'esercizio contabile. Il primo prelevamento delle commissioni di sovraperformance verrà effettuato nel dicembre 2014.

17. Frequenza della determinazione del valore netto d'inventario: Ogni giorno lavorativo bancario a Lussemburgo ("giorno di valutazione")

18. Quotazione presso la Borsa Valori di Lussemburgo: Le azioni non sono quotate presso la Borsa Valori di Lussemburgo.

La presente scheda tecnica costituisce parte integrante del Prospetto informativo datato 6 maggio 2014.

SCHEMA TECNICA

CANDRIAM QUANT EQUITIES WORLD

Le azioni di capitalizzazione della classe R saranno sottoscritte per la prima volta al prezzo iniziale di 100 EUR per azione.

Le azioni di questo comparto si rivolgono agli investitori che desiderino operare una diversificazione a lungo termine del proprio investimento, pur assumendo il rischio associato alle fluttuazioni dei mercati mondiali rappresentati nella politica di investimento del comparto.

1. Politica di investimento:

Il patrimonio di questo comparto viene investito soprattutto in valori mobiliari di tipo azionario di società attive in ogni settore, diversificate a livello mondiale e ammesse alla quotazione ufficiale presso una borsa valori o negoziati su un mercato regolamentato. La politica di investimento porrà l'accento sulla selezione dei valori individuali, che sarà operata mediante modelli quantitativi. Questi modelli adottano una serie di criteri d'analisi, quali i criteri di valorizzazione, di crescita o di evoluzione dei corsi e dei benefici, al fine di formulare consigli d'acquisto e di vendita sui valori costitutivi dell'universo degli investimenti.

Il comparto può investire inoltre fino al 10% del proprio attivo in OICVM o altri OIC di tipo aperto.

Il comparto ha inoltre la facoltà, entro i limiti di investimento previsti nel prospetto, di ricorrere a titolo accessorio a strumenti finanziari come i contratti a termine (future) su indice borsistico, agli strumenti del mercato monetario, ai depositi, ai warrant e ad altri valori mobiliari di questo tipo.

Potrà accessoriamente detenere liquidità.

Oltre alle precisazioni di cui sopra, al comparto sono applicabili le disposizioni del Prospetto.

Il lettore dovrà essere consapevole del fatto che i warrant nonché i prodotti derivati sono più volatili delle azioni sottostanti.

2. Fattori di rischio specifici del comparto e gestione del rischio

2.1. Fattori di rischio specifici del comparto

- Rischio azionario
- Rischio di perdita di capitale
- Rischio di cambio
- Rischio di modello
- Rischio di controparte

L'illustrazione generale dei diversi fattori di rischio è riportata al punto Fattori di rischio del prospetto.

2.2. Gestione del rischio

L'impegno globale sui derivati sarà calcolato in funzione dell'approccio dell'impegno conformemente alla circolare CSSF 11/512.

3. Divisa di valutazione del comparto: EUR

4. Classe di azioni:

- azioni di capitalizzazione e di distribuzione della classe Classic,
 - azioni di capitalizzazione delle classi N, I, V, R e Z,
- 5. Forma delle azioni:** nominative o al portatore. Le azioni al portatore possono essere detenute in due modi: sotto forma fisica solo per la classe Classic, oppure in forma dematerializzata, contabilizzate su un conto-titoli.
- 6. Numero di decimali:** le azioni nominative e al portatore (esclusivamente quelle in forma dematerializzata, contabilizzate su un conto-titoli) sono frazionabili al millesimo (3 cifre dopo la virgola).
- 7. Sottoscrizione minima:**
- non è richiesto nessun minimo per le classi Classic, R, Z e N;
 - per la classe I, la sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 250.000,- (questa soglia minima può essere modificata a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a condizione che si assicuri il trattamento paritario degli azionisti in una stessa data di valutazione);
 - per la classe V, la sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 15.000.000,- (questa soglia minima può essere modificata a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a condizione che si assicuri il trattamento paritario degli azionisti in una stessa data di valutazione).
- 8. Commissione di sottoscrizione:**
- 3,5% massimo per le Classi Classic e R
 - 0% per le classi I, V, N e Z
- 9. Commissione di riscatto:** nessuna
- 10. Commissione di conversione:** nessuna
- 11. Tempistiche di pagamento delle sottoscrizioni e dei riscatti:** 2 giorni lavorativi bancari a decorrere dalla data di valutazione applicabile.
- 12. Commissioni relative alle attività di società di gestione:**

	Classe Classic	Classe I	Classe N	Classe Z	Classe V	Classe R
Commissione di gestione	Max. 1,50%	Max. 0,55%	Max. 2%	0%	Max. 0,35%	Max. 0,90%
Commissione di Amministrazione	Max. 0,11%	Max. 0,07%	Max. 0,11%	Max. 0,07%	Max. 0,07%	Max. 0,11%

Le commissioni sono espresse quale percentuale annuale del netto di inventario netto medio del comparto, in relazione a ciascuna classe di azioni, e sono dovute alla fine di ogni trimestre.

13. Commissione di Banca Depositaria:

- Max. 0,02% annuo del valore netto d'inventario medio per le classi Classic, R e N.
- Max. 0,01% annuo del valore netto d'inventario medio per le classi V, I e Z.

Le spese di transazione e le spese di subdepositaria non sono incluse nella suddetta commissione.

Questa commissione è dovuta alla fine di ogni trimestre.

14. Commissione de performance:

La Società di Gestione percepirà una commissione di performance, che si applicherà sul patrimonio delle classi I [LU0235268595] e V[LU0314875872] del comparto.

Tale commissione di performance corrisponderà al 20 % della sovraperformance della classe così come definita qui di seguito; tuttavia, la commissione di sovraperformance riconosciuta alla Società di Gestione alla fine di ciascun esercizio non potrà essere superiore a un terzo dell'accantonamento della commissione di sovraperformance.

A ciascuna valutazione della categoria azionaria, verrà determinato un patrimonio di riferimento sulla base di un investimento teorico di tutte le sottoscrizioni ricevute sul periodo corrispondente alla performance de l'indice MSCI World (NR) (il patrimonio netto contabile alla fine dell'esercizio precedente è assimilato a una sottoscrizione di inizio periodo).

In caso di riscatto, l'ultimo patrimonio di riferimento determinato e l'ammontare cumulato delle sottoscrizioni ricevute in occasione dell'ultima valorizzazione vengono ridotti preventivamente in proporzione al numero di azioni riscattate. Analogamente, una quota dell'accantonamento della commissione di sovraperformance sul portafoglio rilevato contabilmente in occasione dell'ultima valorizzazione è, in proporzione al numero di azioni riscattate, attribuita definitivamente a un conto di terzi specificato. Tale quota della commissione di sovraperformance sarà riconosciuta alla Società di Gestione al momento del riscatto.

Al momento della valorizzazione della classe, se il patrimonio definito come attivo netto contabile, al netto della commissione di sovraperformance su riscatti, ma escluso l'accantonamento per la commissione di sovraperformance corrispondente alle azioni ancora in circolazione, è superiore all'attivo di riferimento, si constaterà una sovraperformance (sottoperformance in caso contrario). L'accantonamento della commissione di sovraperformance sul patrimonio viene adeguato al 20% dell'ammontare di questa nuova sovraperformance mediante attribuzione o riduzione dell'accantonamento, prima del calcolo del valore netto d'inventario. Alla Società di Gestione viene riconosciuto un accantonamento della commissione di sovraperformance sul patrimonio non superiore a un terzo dell'importo esistente alla fine dell'esercizio contabile.

Il saldo dell'accantonamento (due terzi) verrà riportato all'esercizio seguente e sarà, o diminuito mediante riduzione dell'accantonamento in conseguenza di una sottoperformance (nel limite dell'accantonamento costituito), o aumentato di qualsiasi nuovo accantonamento di commissione di sovraperformance.

Il periodo di riferimento è l'esercizio contabile. Il primo prelevamento delle commissioni di sovraperformance verrà effettuato nel dicembre 2014.

15. Frequenza della determinazione del valore netto d'inventario: Ogni giorno lavorativo bancario a Lussemburgo ("giorno di valutazione")

16. Quotazione presso la Borsa Valori di Lussemburgo: Le azioni non sono quotate presso la Borsa Valori di Lussemburgo.

La presente scheda tecnica costituisce parte integrante del Prospetto informativo datato 6 maggio 2014.

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle classi di azioni dei comparti dell'OICVM Candriam Quant, Società d'investimento a capitale variabile di diritto Lussemburghese a struttura multi classe e multicompartimentale con sede sociale in 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Lussemburgo (di seguito la "SICAV")

CANDRIAM QUANT MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

In caso di collocamento via Internet il collocatore deve provvedere affinché il Modulo di sottoscrizione presente su Internet contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento con le informazioni chiave per gli investitori (Key Investor Information Document e successivamente in breve "KIID")

A: Candriam Luxembourg SA
(la "Società di Gestione")
136, route d'Arlon
L-1150 Lussemburgo

SOGGETTO COLLOCATORE: NOME
La presente sottoscrizione: - se effettuata tramite Sito Internet, è subordinata alla comunicazione di password identificativa del Sottoscrittore, attribuitagli preventivamente dal Soggetto Collocatore; - è sottoposta a facoltà di recesso ai sensi dell'art. 30, comma sei, del D. Lgs. n° 58/98, descritta nel riquadro 6. che segue: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Sottoscrizione attribuita al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti (in breve anche "Soggetto incaricato dei pagamenti"): <input type="checkbox"/> Banca Sella Holding S.p.A. (o anche „BSH“), Via Cadorna n. 8/a – 13900 Biella <input type="checkbox"/> BNP Paribas Securities Services (o anche „BNP-PSS“), Succursale di Milano, in via Ansperto 5 <input type="checkbox"/> RBC Investor Services Bank , Succursale di Milano (o anche „RBC-ISB“), in via Vittor Pisani 26

1. DETTAGLI DEL SOTTOSCRITTORE

Se il Sottoscrittore non è una persona fisica, un esemplare dell'atto costitutivo e della documentazione comprovante i poteri di firma devono essere trasmessi unitamente al presente Modulo

PRIMO SOTTOSCRITTORE	
Cognome o ragione sociale	
Nome	Professione
Data di nascita	Luogo
Residenza: Via	Cittadinanza
Località	No. civico
Telefono abitazione	CAP
Fax abitazione/ufficio	Provincia
Codice Fiscale	Stato
Numero di C.I./Passaporto	Telefono ufficio
	E-mail
	Codice fiscale
	P. IVA (se non persona fisica)
	Data di rilascio
	Luogo di rilascio
SECONDO SOTTOSCRITTORE	
Cognome	
Nome	Professione
Data di nascita	Luogo
Residenza: Via	Cittadinanza
	No. civico
	CAP

Località	Provincia	Stato
Telefono abitazione	Telefono ufficio	
Codice Fiscale		
Numero di C.I./Passaporto	Data di rilascio	Luogo di rilascio

In caso di pluralità di sottoscrittori, ciascun sottoscrittore DICHIARA IRREVOCABILMENTE DI RICONOSCERSI reciprocamente UGUALI POTERI DI FIRMA DISGIUNTA in tutti i rapporti con la SICAV, la Società di Gestione, la Banca Depositaria e il Soggetto incaricato dei pagamenti, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza.

Domicilio ed indirizzo di posta elettronica eletto per l'invio della corrispondenza diretta al/ai Sottoscrittore/i, se diverso da quello del Primo Sottoscrittore (soltanto un indirizzo è riconosciuto): Via

No. civico CAP Località

Provincia E-mail

GENERALITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SE IL SOTTOSCRITTORE NON E' UNA PERSONA FISICA

PRIMO RAPPRESENTANTE

Cognome Nome

Cittadinanza Codice Fiscale

Numero di C.I./Passaporto Data di rilascio Luogo di rilascio

SECONDO RAPPRESENTANTE

Cognome Nome

Cittadinanza Codice Fiscale

Numero di C.I./Passaporto Data di rilascio Luogo di rilascio

2. DETTAGLI E MODALITÀ DELLA SOTTOSCRIZIONE

Dopo aver ricevuto ed esaminato il KIID, consapevole che è suo diritto richiedere anche il Prospetto il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano di averne inteso il contenuto, e accetta/ano di sottoscrivere azioni della SICAV per i Comparti, relative Classi e importi (al lordo delle spese e commissioni applicabili), secondo le modalità di seguito indicate:

Versamento in **Unica Soluzione** per importo di EURO/..... (precisare la divisa del versamento)

... _____

cifre lettere

suddiviso tra i seguenti compartì:

Compartì di Candriam Quant (azioni di Capitalizzazione) (Denominati nelle divise indicate dal KIID e in allegato) Tutti gli importi sono indicati al lordo delle spese e commissioni applicabili		
Comparto	Classe di azioni	Importo e divisa della sottoscrizione
Candriam Quant Equities Europe	<input type="checkbox"/> Classic – di capitalizzazione <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> I	Classe EUR:
Candriam Quant Equities USA	<input type="checkbox"/> Classic – di capitalizzazione <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> I	Classe USD:
	<input type="checkbox"/> Classic – di capitalizzazione <input type="checkbox"/> Classic – di capitalizzazione coperte rispetto all'USD <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> N coperte rispetto all'USD <input type="checkbox"/> I	Classe EUR:

Candriam Quant Equities World	<input type="checkbox"/> Classic – di capitalizzazione <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> I	Classe EUR:
Candriam Quant Equities EMU	<input type="checkbox"/> Classic – di capitalizzazione <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> I	Classe EUR:

3. CONFERIMENTO DI MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata alla Banca Depositaria la presente richiesta e ogni successiva richiesta di sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni della SICAV; (ii) detenga le azioni cumulativamente con facoltà di sub deposito e, nell'eventualità di azioni nominative, ottenga anche la registrazione „per conto terzi“ nel registro dei partecipanti alla SICAV o; (iii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti Collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

4. OPERAZIONI SUCCESSIVE

Il partecipante ad uno dei comparti della SICAV di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della SICAV. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della SICAV successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi. Si rinvia alla sezione “5. DIRITTO DI RECESSO” per la disciplina specifica applicabile a questo riguardo.

5. DIRITTO DI RECESSO

Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Per “fuori sede” si intendono i luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato del collocamento (ad esempio una Banca o una SIM). La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-*duodecies* del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”) per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

6. LETTERA DI CONFERMA, DATI PERSONALI, LEGGE APPLICABILE, ALTRE CLAUSOLE E PRESE D'ATTO

A. Il/I Sottoscrittore/i prende/ono atto che:

- riceverà/riceveranno la Lettera di Conferma di cui alla sezione B dell'Allegato al presente Modulo con le informazioni ivi prescritte. La Lettera di Conferma è inviata al primo Sottoscrittore, al suo indirizzo o al diverso domicilio eventualmente sopra indicato;
- la SICAV e la Società di Gestione danno per conosciuta l'accettazione del Sottoscrittore all'offerta di sottoscrizione alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione (anche ai fini del decorso del termine di sospensiva per il recesso ove applicabile)
- i miei/nostri dati personali (i “Dati”) saranno utilizzati per finalità di legge e finalità collegate e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione alla SICAV tra cui, a titolo

esemplificativo, le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso. I dati potranno essere comunicati in Italia e nell'Unione Europea a soggetti che prestano servizi per la Società di Gestione, la SICAV, il Soggetto incaricato dei pagamenti, i soggetti che curano i rapporti con gli investitori e società, enti e istituzioni terze rispetto a detti soggetti solo per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione nella SICAV (titolari autonomi, tra loro, del trattamento dei dati personali), i quali a loro volta, per lo svolgimento delle loro funzioni e nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, potranno comunicare i dati personali a terzi, da loro incaricati di svolgere alcune lavorazioni.

d) in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento utilizzato per la sottoscrizione e più in generale in caso di non regolare pagamento della sottoscrizione, il Soggetto incaricato dei pagamenti è autorizzato fin d'ora a procedere alla liquidazione delle azioni eventualmente assegnate e a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno per le spese sostenute e per le commissioni e spese relative alla domanda di sottoscrizione.

B. Il/i Sottoscrittore/i conviene/convengono che:

e) la presente sottoscrizione e i rapporti fra il/i Sottoscrittore/i, da una parte, e la SICAV e/o la Società di Gestione dall'altra parte, sono regolati dallo statuto sociale, dal Prospetto e dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, nessuna esclusa, è rimessa alla esclusiva competenza del foro della città di Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, fa eccezione solo il caso in cui il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo italiano, per il quale resta ferma la competenza del foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

Firma Primo Sottoscrittore / password

Firma Secondo Sottoscrittore / password

1. 2

LUOGO E DATA

7. MODALITÀ DI PAGAMENTO

I versamenti per le sottoscrizioni delle azioni della SICAV con modalità tradizionali possono essere effettuati esclusivamente mediante assegni non trasferibili, bancari o circolari, emessi a nome di "Candriam Quant", ovvero mediante bonifico bancario a favore di un conto corrente intestato a "Candriam Quant" presso il Soggetto incaricato dei pagamenti al quale è attribuita l'operazione.

La valuta riconosciuta per i bonifici bancari è il giorno lavorativo riconosciuto dalle banche ordinanti, mentre per gli assegni su piazza e fuori piazza la valuta riconosciuta è di tre giorni lavorativi successivi alla data di presentazione degli assegni al Soggetto incaricato dei pagamenti, salvo che gli assegni siano tratti sulla sede dello stesso, nel qual caso la valuta è il medesimo giorno della data di versamento.

Assegno bancario **non trasferibile**, n. all'ordine di "Candriam Quant", tratto dal sottoscrittore sulla banca
....., Ag.

....., via il

Assegno circolare **non trasferibile**, n. emesso all'ordine di "Candriam Quant" dalla banca
.....,

Ag., via il

Ordine di bonifico in data _____ valuta _____ riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti al quale è attribuita l'operazione, senza spese per il beneficiario, a credito del c/c bancario intestato a "Candriam Quant", codice IBAN _____ (da indicare

obbligatoriamente)

I versamenti per le sottoscrizioni delle azioni della SICAV su un Sito Internet possono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario disposto a valere sul conto preventivamente aperto dal Sottoscrittore presso il Soggetto Collocatore.

Bonifico bancario in data..... / /..... con valuta / /..... senza spese per il beneficiario, a credito del conto corrente bancario intestato a "Candriam Quant" presso il Soggetto incaricato dei pagamenti al quale è attribuita l'operazione codice IBAN _____ (da indicare

obbligatoriamente).

La valuta riconosciuta dal Soggetto incaricato dei pagamenti al bonifico bancario coincide con quella attribuita allo stesso dalla banca ordinante.

È OBBLIGATORIO INDICARE L'IBAN NELLE DISPOSIZIONI DI BONIFICO. Gli IBAN dei conti correnti presso ogni Soggetto incaricato dei pagamenti sono indicati in basso al modulo.

Non è consentito effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Gli assegni bancari sono accettati con clausola salvo buon fine.

8. EMISSIONE DELLE AZIONI

Istruzioni facoltative sulla forma delle azioni da emettere: al portatore nominativa

Le azioni al portatore sono prive di certificato e sono tenute cumulativamente a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti per conto terzi, presso la Banca Depositaria con facoltà di subdeposito.

Quelle emesse nominative, sono registrate senza emissione di certificato, nel registro della Società a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti con evidenza "per conto di terzi".

In entrambi i casi la titolarità delle azioni è attestata dalle evidenze del Soggetto incaricato dei pagamenti e comprovata dalla Conferma d'investimento, inviata al Primo Sottoscrittore nei termini indicati dall'Allegato al presente Modulo.

In mancanza di istruzioni, le azioni sono emesse in forma nominativa, senza certificati.

9. FIRMA/E

Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/i amo:

- di aver letto, preso atto ed approvato il KIID e tutte le clausole che precedono e di essere consapevole/i che è mia/nostra facoltà ottenere gratuitamente copia del Prospetto
- di aver letto, preso atto ed approvato l'Allegato al presente modulo e tutte le clausole in esso contenute
- di non essere persona/e fisica/che o giuridica/che statunitense/i, residente/i o domiciliata/e negli U.S.A. (ai sensi del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti), né di sottoscrivere azioni della SICAV per conto o nell'interesse di tali persone
- di accettare

Firma Primo Sottoscrittore / password

Firma Secondo Sottoscrittore / password

1..... 2

LUOGO E DATA

Inoltre ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1343 del Codice Civile italiano, io/noi sottoscritto/i accetto/accettiamo in forma specifica che ciascun Sottoscrittore eserciti pieni poteri con firma disgiunta, e sempre in forma specifica accetto/accettiamo le clausole ai punti: 3 (revoca del mandato e sostituzione del mandatario), 6.A.a) (lettera di conferma), 6.A.c) (trattamento dei dati personali), 6.A.d) (irregolare pagamento, conseguenti effetti e responsabilità), 6.B.e) (statuto sociale e legge regolatrice dei rapporti e foro competente), 8 (detenzione delle azioni e facoltà di subdeposito)

Firma Primo Sottoscrittore / password

Firma Secondo Sottoscrittore / password

1..... 2

Nome e Firma del promotore/personale interno del Collocatore per identificazione dei/i Sottoscrittore/i anche ai sensi e nell'osservanza del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (da compilare solo se la sottoscrizione viene effettuata con tecniche e modalità tradizionali tramite un intermediario finanziario al di fuori dell'operatività su Sito Internet).

(Nome)

(Firma)

Coordinate Bancarie / IBAN da indicare obbligatoriamente nei bonifici bancari

Soggetti incaricati dei pagamenti	Divisa di pagamento	IBAN
Banca Sella Holding	EURO:	IT 51 C 03311 22300 0H6 867020 970
	USD:	IT 65 G 03311 22300 078 867020 970
BNP Paribas Securities Services	EURO:	IT 64 I 03479 01600 000 800831400
	USD:	IT 22 B 03479 01600 000 001831400
RBC Investor Services Bank	EURO	IT23D0332101600000078200295
	USD	IT69A0332101600000078100311

CANDRIAM QUANT

ALLEGATO al modulo di sottoscrizione

Data di deposito alla CONSOB del Modulo di sottoscrizione dal 2/9/2014

Data di validità del Modulo di sottoscrizione dal 3/9/2014

Informazioni concernenti il collocamento in Italia di azioni di Candriam Quant, società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, con struttura multiclasse e multicomparto (di seguito "SICAV")..

Tavola I – Elenco dei Comparti e delle classi commercializzate in Italia alla clientela al dettaglio; classi di azioni a capitalizzazione dei proventi:

Comparto	Classe di Azioni	Codice ISIN	Divisa	Inizio della commercializzazione retail in Italia
CANDRIAM QUANT EQUITIES EMU	C	LU0267558830	EUR	06/03/2007
CANDRIAM QUANT EQUITIES EMU	N	LU0267559648	EUR	06/03/2007
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE	C	LU0149700378	EUR	08/09/2006
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE	N	LU0163123804	EUR	08/09/2006
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA	C	LU0163125924	USD	08/09/2006
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA	C con copertura Vs. USD	LU0314874123	EUR	17/10/2007
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA	C senza copertura Vs. USD	LU0258895175	EUR	08/09/2006
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA	N	LU016312658	USD	08/09/2006
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA	N con copertura Vs. USD	LU0284397253	EUR	26/07/2007
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA	N senza copertura Vs. USD	LU0258907871	EUR	08/09/2006
CANDRIAM QUANT EQUITIES WORLD	C	LU0235267860	EUR	08/09/2006
CANDRIAM QUANT EQUITIES WORLD	N	LU0235268249	EUR	08/09/2006

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

Soggetti Collocatori

L'Elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere azioni della SICAV ("Soggetti Collocatori") è disponibile al sito internet della Candriam Investors Group (www.candriam.com) e nell'eventualità che sia fornito, su richiesta, presso gli stessi Soggetti Collocatori.

L'Elenco raggruppa i Soggetti collocatori per categorie omogenee (ad esempio, categoria-banche, categoria-promotori finanziari) ed evidenzia le azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti collocatori.

Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricati di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia

Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti (anche in breve "Soggetti incaricati dei pagamenti") in Italia sono:

- a) Banca Sella Holding S.p.A. (anche indicata „BSH“), con sede legale in Biella, Via Italia n. 2;
- b) BNP Paribas Securities Services (anche indicata „BNP-PSS“), con sede legale in 3 rue d'Antin, 75002 Parigi - Succursale di Milano;
- c) Allfunds Bank S.A., Succursale di Milano (anche indicata „AFB“) con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spain) che svolge le proprie funzioni operative presso la Succursale di Milano, in via Santa Margherita, 7, 20121 Milano;
- d) RBC Investor Services Bank S.A., Succursale di Milano (anche indicata „RBC-ISB“), in via Vittor Pisani 26, Milano.

Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti competente a trattare l'operazione è indicato nel modulo di sottoscrizione. Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti è inoltre il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Società di Gestione e della SICAV all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia).

Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricato di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia, nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati, assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni), compresa l'eventuale conversione della valuta per la sottoscrizione e il rimborso;
- trasmissione alla Banca Depositaria della SICAV e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso (la richiesta di sottoscrizione è inoltrata alla Banca Depositaria entro il giorno lavorativo in Italia successivo alla ricezione dei dati necessari alla sottoscrizione e alla disponibilità effettiva del pagamento; le azioni sono valorizzate nel Giorno di Valutazione successivo in cui la relativa domanda di sottoscrizione è pervenuta alla Banca Depositaria dal Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, a condizione che sia pervenuta entro le ore 12,00 locali di un giorno lavorativo bancario a Lussemburgo);
- accensione presso di sé o, presso altra banca convenzionata (come nel caso di AFB), per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascun comparto;
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;

- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, qualora ne fosse prevista l'emissione e fosse richiesto. Si precisa che AFB non espleta questo tipo di attività non prevedendo l'emissione di certificati fisici;
- tenere a disposizione degli investitori lo Statuto della SICAV e i documenti che il Prospetto indica a loro disposizione, laddove forniti dall'offerente;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV (gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere i predetti documenti gratuitamente, anche a domicilio), laddove forniti dall'offerente.

I suddetti compiti vengono svolti: da Banca Sella Holding, in Via Cadorna n. 8/a – 13900 Biella, da BNP-PSS presso la Succursale di Milano, in via Ansperto 5 e da RBC-ISB, in via Vittor Pisani 26.

Il Soggetto Collocatore che ha ricevuto la richiesta di sottoscrizione è deputato alla ricezione e all'esame degli eventuali reclami inerenti alla SICAV.

Banca Depositaria

Banca Depositaria di Candriam Quant è RBC Investor Services Bank S.A., con sede in 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, dove sono svolte le funzioni.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione /rimborso

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito modulo, deve essere presentata ad uno dei Soggetti Collocatori indicati nell'apposito Elenco, che entro e non oltre il primo giorno lavorativo in Italia successivo a quello di ricezione la trasmettono al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, insieme agli eventuali mezzi di pagamento consegnati dal sottoscrittore.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i Soggetti Collocatori che nell'Elenco sono indicati responsabili della gestione della sospensiva di recesso, provvedono all'inoltro entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.

Per quanto concerne l'operatività attraverso AFB, si precisa che il sottoscrittore, mediante la compilazione dell'apposito modulo di sottoscrizione, conferisce contemporaneamente due mandati, come indicato nel Modulo AFB medesimo.

Il sottoscrittore intesta i mezzi di pagamento al Soggetto Collocatore/Ente mandatario che fa pervenire a Allfunds Bank S.A. i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato (in ogni caso, trascorso il termine di previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile).

Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso delle azioni presentate al Soggetto Collocatore, entro il giorno lavorativo successivo sono da questi inviate al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti. Ogni richiesta deve essere predisposta per iscritto ed essere sottoscritta dall'investitore. Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario indicare il numero di azioni per le quali si chiede l'operazione e ogni altro dato necessario all'esecuzione dell'operazione, con precisazione del Comparto e Classe, delle modalità di pagamento del rimborso netto (bonifico bancario o assegno non trasferibile da inviare a rischio e spese del sottoscrittore) e, per la conversione, del Comparto e Classe o, se più di uno, dei Comparti e/o Classi con la relativa quota di ripartizione tra essi, in cui investire gli importi.

Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti trasmette alla Banca Depositaria entro il giorno lavorativo in Italia successivo alla ricezione delle domande di sottoscrizione e alla disponibilità effettiva dei relativi mezzi di pagamento, nonché delle richieste di rimborso e conversione, via telefax o altri mezzi elettronici di trasmissione (es. swift), i dati per eseguire la/e richiesta/e di sottoscrizione/conversione / rimborso delle azioni della SICAV. Il pagamento dei rimborsi agli investitori operanti per il tramite di AFB è curato dal Soggetto Collocatore/Ente Mandatario, in esecuzione del mandato che riceve da

essi col modulo di sottoscrizione, entro il secondo giorno lavorativo successivo all'accredito da parte della Banca Depositaria sul Conto della SICAV.

Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle conversioni tra comparti

Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal KIID e dal Prospetto - salvo che, sulla base di flussi condivisi tra i soggetti collocatori e i soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti, sia possibile mettere a disposizione del soggetto che deve operare la ritenuta la provvista per il pagamento dell'imposta - la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

Piano di accumulo (PAC)

Presso alcuni soggetti incaricati del collocamento indicati nell'apposito Elenco, è possibile la sottoscrizione mediante adesione ad un Piano di accumulo (in breve "PAC"), con rate periodiche mensili o trimestrali. Il PAC prevede un minimo di 60 rate mensili di almeno Euro 200 caduna per ciascun Comparto o di 20 trimestrali di importo unitario non inferiore a Euro 600 per ciascun Comparto. L'apertura del PAC prevede il versamento minimo di 5 rate mensili o 2 trimestrali. Il versamento iniziale e la somma delle rate previste costituisce l'Ammontare del PAC.

L'investitore può interrompere o porre fine al pagamento delle rate del PAC in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi. **Tuttavia il mancato completamento del PAC comporta una maggiore incidenza delle commissioni di sottoscrizione rispetto all'aliquota nominale indicata nel KIID e nel Prospetto.**

Le commissioni di sottoscrizione sono determinate sull'Ammontare del PAC (versamento iniziale più totale delle rate programmate), con le aliquote previste dal KIID e dal Prospetto e prelevate per il 50% in detrazione del versamento iniziale per un massimo del 30% del medesimo e per il residuo, con ripartizione in modo lineare sulle rate successive del PAC.

Lettere di Conferma dell'operazione

Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti invia tempestivamente una lettera di conferma dell'operazione con le seguenti informazioni:

- *conferma d'investimento*: in Comparto e la Classe di azioni emesse, il valore unitario di emissione delle azioni, il Giorno di Valutazione applicato, il numero di azioni assegnate, l'importo lordo versato, le eventuali commissioni e/o spese applicate, l'importo netto investito, il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, il tasso di cambio applicato (qualora si sia resa necessaria una conversione di divisa)

- *conferma di conversione*: il numero di azioni riscattate del Comparto e la relativa Classe di origine, il valore unitario, il controvalore totale in divisa del riscatto, il numero di azioni emesse del Comparto e relativa Classe di destinazione, il valore unitario di emissione e il controvalore totale in divisa, le commissioni, le spese e le ritenute fiscali eventualmente applicate, il tasso di cambio dell'eventuale conversione delle divise; alternativamente ad una conferma unitaria, a fronte della conversione potranno essere inviate due distinte conferme: di *disinvestimento* e *d'investimento*

- *conferma di disinvestimento*: il Comparto e la classe di azioni riscattate, il valore unitario di rimborso, il Giorno di Valutazione applicato, il numero di azioni rimborsate, le eventuali commissioni e/o spese applicate, il tasso di cambio della divisa e la ritenuta fiscale operata.

Nel caso di cointestazione dell'investimento, tutte le conferme ed ogni comunicazione sono esclusivamente inviate al sottoscrittore il cui nominativo è indicato per primo nel Modulo di Sottoscrizione.

In caso di sottoscrizione tramite PAC, la lettera di conferma dell'investimento è inviata per il primo versamento e, successivamente, anche solo con cadenza semestrale nei semestri in cui sono versate le rate.

Con la lettera di conferma dell'investimento sono assolti anche gli obblighi dell'Ente Mandatario di comunicazione dell'eseguito mandato e di rendiconto (ex artt. 1712 e 1713 del c.c. italiano).

Operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle azioni può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che il Soggetto Collocatore, ai sensi dell'art. 67-undecies del Codice del Consumo è tenuto a portare a conoscenza dei clienti sono riportate nei siti operativi. La lingua utilizzata nel sito internet e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana. Eventuali reclami devono essere indirizzati al Soggetto Collocatore, il cui indirizzo è indicato nel relativo sito internet. Non sono previste procedure extragiudiziali di ricorso e non sono previsti collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari.

I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il KIID e il Prospetto nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto durevole presso il sito Internet della Società di Gestione.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati - oltre che mediante Internet - tramite il servizio di banca telefonica, attivato dal Soggetto Collocatore.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

Previo consenso dell'investitore, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione (di investimento/rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica (ad esempio, mediante e-mail), conservandone evidenza.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Le commissioni di sottoscrizione per ciascun Comparto e Classe di azioni sono applicate con come indicato nello specifico KIID della relativa Classe di azioni di ciascun Comparto.

Remunerazione dei Soggetti collocatori

Comparto	Quota parte della Commissione di sottoscrizione corrisposta in media ai soggetti collocatori	Quota parte della Commissione di Gestione corrisposta in media ai soggetti collocatori
Candriam Quant Equities Europe	100% di quanto effettivamente addebitato	50%
Candriam Quant Equities USA		50%
Candriam Quant Equities World		50%
Candriam Quant Equities EMU		50%

Agevolazioni finanziarie

Il Soggetto Collocatore ha possibilità di applicare riduzioni fino al 100% della commissione di sottoscrizione prevista dal KIID, che ha diritto di trattenere. Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazioni dei

pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore (si veda nell'Elenco dei Soggetti Collocatori).

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel KIID, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti, di cui alla sezione "Oneri e Spese" (a pagina 27), del Prospetto: (i) Banca Sella Holding, per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o conversione e/o rimborso in ciascun Comparto saranno al massimo 27,00 Euro; inoltre per la conversione valutaria applica lo 0,12% dell'ammontare scambiato e per la consegna di ciascun certificato 50,00 Euro; (ii) BNP-PSS, per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o rimborso in ciascun Comparto o Classe applica al massimo 25,00 Euro e (iii) RBC-ISB, per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o rimborso applica l'1,5 per mille dell'importo relativo. Le spese massime applicate da ABF in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono Euro 15 per ciascuna operazioni di sottoscrizione o rimborso e per l'attivazione del PAC e Euro 1,5, per ciascuna rata periodica dello stesso.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Lo Statuto della SICAV e i rendiconti periodici (nonché gli eventuali ulteriori documenti e informazioni diffusi in Lussemburgo), il KIID, il Prospetto e l'Elenco dei soggetti incaricati del collocamento, sono messi a disposizione dei partecipanti sul sito internet www.candriam.com, con facoltà di acquisizione su supporto durevole (stampa e salvataggio file).

Tali documenti sono inoltre disponibili presso la Succursale Italiana della Società di Gestione, in Corso Italia 1, Milano, presso il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti e presso i Soggetti Collocatori.

Gli investitori hanno facoltà di ottenere anche a domicilio, copia dei predetti documenti, entro 30 giorni dalla richiesta da presentare alla Succursale Italiana della Società di Gestione. L'invio dei predetti documenti al domicilio dell'investitore è gratuito. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto durevole.

In caso di variazioni al KIID e al Prospetto i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione nel suddetto sito internet della Società di Gestione, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la CONSOB. I documenti che il KIID e il Prospetto indicano a disposizione del pubblico sono disponibili presso la Succursale Italiana della Società di Gestione.

Il valore unitario delle azioni della SICAV, calcolato giornalmente è pubblicato giornalmente sul sito internet www.candriam.com, con indicazione della relativa data di riferimento. Al medesimo sito internet sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e quelli eventuali di pagamento di proventi.

Su Il Sole 24 Ore sono pubblicati gli ulteriori diversi avvisi ai sottoscrittori eventualmente diffusi a mezzo stampa in Lussemburgo.

Regime fiscale per i residenti italiani

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/4/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una

tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini la SICAV fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data, si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Tra le operazioni di rimborso – relativamente ai fondi multicomparto - sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della SICAV.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita, nonché sui proventi percepiti da soggetti esteri, da organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione(*). A tali fini la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

() L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.*

Per il corretto adempimento di ogni obbligo di legge in materia di successione ereditaria o di atti di liberalità è opportuno di consultare un esperto fiscale di fiducia.

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti di **Candriam Quant**

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto (in appreso anche la "SICAV"), che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione
 sede sociale in 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette

CANDRIAM QUANT

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del documento con le informazioni chiave per gli investitori (alias "KIID").

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Soggetto Collocatore (Ente Mandatario)	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Deposito Amministrato/posizione nr.
--	---	-------------------------------------

PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Società o Ente) SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

Cognome e Nome/Denominazione	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Dat di rilascio	Rilasciato da Località

SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Dat di rilascio	Rilasciato da Località

TERZO SOTTOSCRITTORE

Cognome e Nome/Denominazione	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Dat di rilascio	Rilasciato da Località

QUARTO SOTTOSCRITTORE

Cognome e Nome/Denominazione	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Dat di rilascio	Rilasciato da Località

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Investitore, la SICAV eseguirà unicamente le istruzioni provenienti dal primo Investitore, che sarà considerato mandatario degli altri comproprietari delle azioni. Ad esso solamente verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalla legge, dal Prospetto e dal presente documento. Qualora, in deroga a quanto precede e limitatamente all'esercizio dei diritti patrimoniali (conversione, rimborso e pagamento dei proventi), gli Investitori intendessero vincolare la SICAV alle loro istruzioni congiunte o disgiunte, essi compileranno il campo sottostante nella maniera appropriata. Resta fermo e concordato che in presenza di successive sottoscrizioni a nome dei medesimi investitori, l'opzione più di recente esercitata sarà valida ed efficace per tutti gli investimenti a nome dei medesimi investitori, fino a nuova diversa valida istruzione

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ano che tutte le istruzioni relative all'esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori.

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ano che tutte le istruzioni relative all'esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

Il Primo sottoscrittore e gli eventuali co-sottoscrittori hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV, la Banca Depositaria e il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti e dei rapporti con gli investitori e DICHIARA/DICHIARANO IRREVOCABILMENTE di riconoscersi UGUALI POTERI DISGIUNTI, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i suindicati diritti e per tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla SICAV.

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti di Candriam Quant (1), secondo le modalità di seguito indicate: **Classi di azioni (2):**

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel KIID, da leggere in congiunto con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

Investimento in un'unica soluzione

Codice ISIN del comparto	Nome comparto	Classe	Sconto	Importo dell'investimento

Investimento mediante adesione a piano di accumulo (3)

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale	Totale versamenti programmati	Importo LORDO DI OGNI RATA

(1) L'elenco dei comparti di Candriam Quant commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti e classi commercializzate in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

(2) Minimi di sottoscrizione: l'investimento nella classe di azioni "I" richiede un versamento minimo iniziale di 250.000 euro ed è consentito esclusivamente agli investitori istituzionali; non è previsto alcun versamento minimo per le altre classi di azioni.

(3) Piano di accumulo di minimo 60 rate mensili o 20 rate trimestrali, con un minimo versamento di 200 Euro mensili o 600 Euro trimestrali per comparto, con un versamento iniziale pari ad un minimo di 5 rate mensili o 2 rate trimestrali per comparto

(4) Frequenza: mensile , trimestrale

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) mediante:

ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Collocatore Ente Mandatario. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per l'accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN _____

Presso la Filiale di _____

ASSEGNO BANCARIO non trasferibile**ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile**

Emesso all'ordine del Soggetto Collocatore Ente Mandatario. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____

BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca)

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario

IBAN _____

RID (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario

IBAN _____

BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario.

IBAN _____

La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro determinato. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la negoziazione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato.

La valuta riconosciuta all'addebito sul conto corrente o al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Collocatore.

La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di Pagamento da parte del Soggetto Collocatore.

Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Il Soggetto Collocatore disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante, bonifico a favore di Candriam Quant sul conto corrente presso il Soggetto abilitato all'intermediazione nei pagamenti.

TIPO DI AZIONI E ISTRUZIONI SPECIFICHE

Non è prevista l'emissione di certificati per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la Lettera di Conferma dell'investimento.

Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore

Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite Promotori finanziari

Candriam Quant attualmente non offre azioni a distribuzione. In caso di azioni a distribuzione i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Soggetto Collocatore/ente mandatario secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Presso			
_____	_____	_____	_____
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

SOGGETTO ABILITATO ALLA FUNZIONE DI INTERMEDIAZIONE NEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti e di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK S.A., via Santa Margherita 7, 20121 Milano

CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

A) viene conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore** (nel prosieguo Ente Mandatario), che accetta, affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi pagamento e ad inoltrare al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale. Parimenti, sarà questo soggetto ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o dalla distribuzione degli eventuali dividendi.

B) Con la sottoscrizione del presente modulo viene altresì conferito mandato al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti affinché questi su istruzioni dell'Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 58/98, a (i) sottoscrivere le azioni della Sicav e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni con la dicitura "in nome proprio e per conto terzi" nel libro degli azionisti della SICAV ; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato.

I mandati possono essere revocati in ogni momento. In caso di sostituzione del Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, il mandato di cui al punto (B), salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti. Si precisa altresì che la revoca di uno dei due mandati comporta automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione di Allfunds Bank S.A. quale Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato.

Il cliente dichiara di aver ricevuto gratuitamente copia del documento con le Informazioni Chiave per gli Investitori ("KIID") e di essere consapevole di avere diritto di richiedere il Prospetto .

PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE "DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO" E LE "NOTE" DI SEGUITO RIPORTATE CHE SI INTENDONO APPROVATE ESPRESSAMENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1341 E 1342 C.C.

_____	_____	_____	_____
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

Luogo e data

Firma dell'addetto del Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Firma

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KIID ed allo Statuto della Sicav che la SICAV e la Società di Gestione danno per conosciuta l'accettazione del Sottoscrittore all'offerta di sottoscrizione alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione (anche ai fini del decorso del termine di sospensiva per il recesso ove applicabile).
2. Accetto/accettiamo la sottoscrizione, confermando di aver letto, preso atto ed approvato l'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione e tutte le clausole in esso contenute.
3. Accetto/iamo di ritirare le azioni al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo/iamo che le stesse vengano emesse in nome dei succitati sottoscrittori.
4. Dichiaro/iamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
6. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che SICAV e la Società di Gestione, nell'esecuzione degli ordini ricevuti dal Soggetto Sub-Collocatore con tecniche di comunicazione 'a distanza' (ad es. Internet), non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite ed è del tutto estranea ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del servizio 'a distanza' con il sottoscrittore.
7. Dichiaro/iamo di non essere persona/e fisica/che o giuridica/che statunitense/i, residente/i o domiciliata/e negli U.S.A. (ai sensi del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti), né di sottoscrivere azioni della SICAV per conto o nell'interesse di tali persone. Mi/ci impegno/ impegniamo a non trasferire le azioni o diritti su di esse a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo i collocatori, qualora assumo (assumiamo) la qualità di soggetto statunitense.
8. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
9. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel KIID possono non essere accettate.
10. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel libro degli azionisti a nome del Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati dell/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo agli Investitori. Con riferimento al Deposito Amministrato/posizione di cui sopra, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni della SICAV possedute dal sottoscrittore.
11. Prendo/iamo atto che la partecipazione alla SICAV è regolata dallo statuto sociale, dal Prospetto e dalla legge lussemburghese ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

DIRITTO DI RECESSO

Prendo/iamo atto che ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato.

La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. La sospensiva inoltre non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") il recesso e la sospensiva non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale).

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), Candriam Quant, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, in qualità di "Titolare" del trattamento precisa quanto segue.

- A)** I dati personali raccolti al momento della sottoscrizione delle Azioni della SICAV nonché, successivamente in relazione a queste ultime, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e dei principi di riservatezza. Le operazioni di trattamento saranno svolte con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
- 1) connesse ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, inclusa, a titolo di esempio, la normativa in materia di antiriciclaggio.
 - 2) connesse all'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di sottoscrizione delle Azioni della SICAV.
- B)** E' obbligatoria la comunicazione dei dati personali quando tale comunicazione sia prevista come necessaria dalla documentazione di vendita relativa al collocamento delle Azioni della SICAV, in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa.
- C)** In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di vendita relativa al collocamento delle Azioni della SICAV non sarà possibile accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni della SICAV.
- D)** I dati personali potranno essere comunicati:
- 1) ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge o regolamentari, e senza il Suo consenso, a organismi associativi (Assogestioni) e consortili propri del settore del risparmio gestito nonché organismi istituzionali tra cui Consob e Banca d'Italia.
 - 2) ai Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricato di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. A loro volta, i Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti potranno avvalersi, per il trattamento dei dati, di società di fiducia che assumeranno la qualifica di Responsabili del trattamento;
 - 3) agli agenti, mandatari, corrispondenti di SICAV o dei Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti in Italia e in Lussemburgo che operano nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendale e industriale.
- E)** La SICAV riconosce pienamente i diritti di cui all'art. 7 del Codice riportato qui di seguito per esteso.
- F)** "Titolari" del trattamento dei dati personali sono la SICAV ed il Soggetto abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricato di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia menzionato nell'Allegato al modulo di sottoscrizione. Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate ai "Titolari del trattamento".

DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il/i Sottoscritto/i, dopo attenta lettura dell'informativa sopra riportata e preso atto che l'esecuzione di alcune operazioni richiede la comunicazione dei propri dati personali alle categorie di soggetti sopra indicati, in relazione ad essa

Do/i amo il consenso Nego/i amo il consenso

alla comunicazione dei dati nei termini e nei modi indicati.

CANDRIAM QUANT

ALLEGATO al modulo di sottoscrizione

Data di deposito alla CONSOB del Modulo di sottoscrizione dal: 19/05/2014

Data di validità del Modulo di sottoscrizione dal: 20/05/2014

Informazioni concernenti il collocamento in Italia di azioni di Candriam Quant, società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, con struttura multiclasse e multicomparto (di seguito "SICAV")..

Tavola I – Elenco dei Comparti e delle classi commercializzate in Italia alla clientela al dettaglio; classi di azioni a capitalizzazione dei proventi:

Comparto	Classe di Azioni	Codice ISIN	Divisa	Inizio della commercializzazione retail in Italia
CANDRIAM QUANT EQUITIES EMU	C	LU0267558830	EUR	6/03/2007
CANDRIAM QUANT EQUITIES EMU	N	LU0267559648	EUR	6/03/2007
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE	C	LU0149700378	EUR	8/09/2006
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE	N	LU0163123804	EUR	8/09/2006
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA	C	LU0163125924	USD	8/09/2006
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA	C con copertura Vs. USD	LU0314874123	EUR	17/10/2007
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA	C senza copertura Vs. USD	LU0258895175	EUR	8/09/2006
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA	N	LU016312658	USD	8/09/2006
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA	N con copertura Vs. USD	LU0284397253	EUR	26/07/2007
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA	N senza copertura Vs. USD	LU0258907871	EUR	08/09/2006
CANDRIAM QUANT EQUITIES WORLD	C	LU0235267860	EUR	8/09/2006
CANDRIAM QUANT EQUITIES WORLD	N	LU0235268249	EUR	8/09/2006

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

Soggetti Collocatori

L'Elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere azioni della SICAV ("Soggetti Collocatori") è disponibile al sito internet della Candriam Investors Group (www.candriam.com) e nell'eventualità che sia fornito, su richiesta, presso gli stessi Soggetti Collocatori.

L'Elenco raggruppa i Soggetti collocatori per categorie omogenee (ad esempio, categoria-banche, categoria-promotori finanziari) ed evidenzia le azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti collocatori.

Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricati di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia

Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti (anche in breve "Soggetti incaricati dei pagamenti") in Italia sono:

- a) Banca Sella Holding S.p.A. (anche indicata „BSH“), con sede legale in Biella, Via Italia n. 2;
- b) BNP Paribas Securities Services (anche indicata „BNP-PSS“), con sede legale in 3 rue d'Antin, 75002 Parigi - Succursale di Milano;
- c) Allfund Bank S.A., Succursale di Milano (anche indicata „AFB“) con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spain) che svolge le proprie funzioni operative presso la Succursale di Milano, in via Santa Margherita, 7, 20121 Milano;
- d) RBC Investor Services Bank S.A., Succursale di Milano (anche indicata „RBC-ISB“), in via Vittor Pisani 26, Milano.

Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti competente a trattare l'operazione è indicato nel modulo di sottoscrizione. Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti è inoltre il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Società di Gestione e della SICAV all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia).

Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricato di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia, nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati, assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni), compresa l'eventuale conversione della valuta per la sottoscrizione e il rimborso;
- trasmissione alla Banca Depositaria della SICAV e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso (la richiesta di sottoscrizione è inoltrata alla Banca Depositaria entro il giorno lavorativo in Italia successivo alla ricezione dei dati necessari alla sottoscrizione e alla disponibilità effettiva del pagamento; le azioni sono valorizzate nel Giorno di Valutazione successivo in cui la relativa domanda di sottoscrizione è pervenuta alla Banca Depositaria dal Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, a condizione che sia pervenuta entro le ore 12,00 locali di un giorno lavorativo bancario a Lussemburgo);
- accensione presso di sé o, presso altra banca convenzionata (come nel caso di AFB), per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascun comparto;
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;

- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, qualora ne fosse prevista l'emissione e fosse richiesto. Si precisa che AFB non espleta questo tipo di attività non prevedendo l'emissione di certificati fisici;
- tenere a disposizione degli investitori lo Statuto della SICAV e i documenti che il Prospetto indica a loro disposizione, laddove forniti dall'offerente;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV (gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere i predetti documenti gratuitamente, anche a domicilio), laddove forniti dall'offerente.

I suddetti compiti vengono svolti: da Banca Sella Holding, in Via Cadorna n. 8/a – 13900 Biella, da BNP-PSS presso la Succursale di Milano, in via Ansperto 5 e da RBC-ISB, in via Vittor Pisani 26.

Il Soggetto Collocatore che ha ricevuto la richiesta di sottoscrizione è deputato alla ricezione e all'esame degli eventuali reclami inerenti alla SICAV.

Banca Depositaria

Banca Depositaria di Candriam Quant è RBC Investor Services Bank S.A., con sede in 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, dove sono svolte le funzioni.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione /rimborso

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito modulo, deve essere presentata ad uno dei Soggetti Collocatori indicati nell'apposito Elenco, che entro e non oltre il primo giorno lavorativo in Italia successivo a quello di ricezione la trasmettono al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, insieme agli eventuali mezzi di pagamento consegnati dal sottoscrittore.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i Soggetti Collocatori che nell'Elenco sono indicati responsabili della gestione della sospensiva di recesso, provvedono all'inoltro entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.

Per quanto concerne l'operatività attraverso AFB, si precisa che il sottoscrittore, mediante la compilazione dell'apposito modulo di sottoscrizione, conferisce contemporaneamente due mandati, come indicato nel Modulo AFB medesimo.

Il sottoscrittore intesta i mezzi di pagamento al Soggetto Collocatore/Ente mandatario che fa pervenire a Allfunds Bank S.A. i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato (in ogni caso, trascorso il termine di previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile).

Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso delle azioni presentate al Soggetto Collocatore, entro il giorno lavorativo successivo sono da questi inviate al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti. Ogni richiesta deve essere predisposta per iscritto ed essere sottoscritta dall'investitore. Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario indicare il numero di azioni per le quali si chiede l'operazione e ogni altro dato necessario all'esecuzione dell'operazione, con precisazione del Comparto e Classe, delle modalità di pagamento del rimborso netto (bonifico bancario o assegno non trasferibile da inviare a rischio e spese del sottoscrittore) e, per la conversione, del Comparto e Classe o, se più di uno, dei Comparti e/o Classi con la relativa quota di ripartizione tra essi, in cui investire gli importi.

Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti trasmette alla Banca Depositaria entro il giorno lavorativo in Italia successivo alla ricezione delle domande di sottoscrizione e alla disponibilità effettiva dei relativi mezzi di pagamento, nonché delle richieste di rimborso e conversione, via telefax o altri mezzi elettronici di trasmissione (es. swift), i dati per eseguire la/e richiesta/e di sottoscrizione/conversione / rimborso delle azioni della SICAV. Il pagamento dei rimborsi agli investitori operanti per il tramite di AFB è curato dal Soggetto Collocatore/Ente Mandatario, in esecuzione del mandato che riceve da

essi col modulo di sottoscrizione, entro il secondo giorno lavorativo successivo all'accredito da parte della Banca Depositaria sul Conto della SICAV.

Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle conversioni tra comparti

Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal KIID e dal Prospetto - salvo che, sulla base di flussi condivisi tra i soggetti collocatori e i soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti, sia possibile mettere a disposizione del soggetto che deve operare la ritenuta la provvista per il pagamento dell'imposta - la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

Piano di accumulo (PAC)

Presso alcuni soggetti incaricati del collocamento indicati nell'apposito Elenco, è possibile la sottoscrizione mediante adesione ad un Piano di accumulo (in breve "PAC"), con rate periodiche mensili o trimestrali. Il PAC prevede un minimo di 60 rate mensili di almeno Euro 200 caduna per ciascun Comparto o di 20 trimestrali di importo unitario non inferiore a Euro 600 per ciascun Comparto. L'apertura del PAC prevede il versamento minimo di 5 rate mensili o 2 trimestrali. Il versamento iniziale e la somma delle rate previste costituisce l'Ammontare del PAC.

L'investitore può interrompere o porre fine al pagamento delle rate del PAC in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi. **Tuttavia il mancato completamento del PAC comporta una maggiore incidenza delle commissioni di sottoscrizione rispetto all'aliquota nominale indicata nel KIID e nel Prospetto.**

Le commissioni di sottoscrizione sono determinate sull'Ammontare del PAC (versamento iniziale più totale delle rate programmate), con le aliquote previste dal KIID e dal Prospetto e prelevate per il 50% in detrazione del versamento iniziale per un massimo del 30% del medesimo e per il residuo, con ripartizione in modo lineare sulle rate successive del PAC.

Lettere di Conferma dell'operazione

Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti invia tempestivamente una lettera di conferma dell'operazione con le seguenti informazioni:

- *conferma d'investimento*: in Comparto e la Classe di azioni emesse, il valore unitario di emissione delle azioni, il Giorno di Valutazione applicato, il numero di azioni assegnate, l'importo lordo versato, le eventuali commissioni e/o spese applicate, l'importo netto investito, il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, il tasso di cambio applicato (qualora si sia resa necessaria una conversione di divisa)

- *conferma di conversione*: il numero di azioni riscattate del Comparto e la relativa Classe di origine, il valore unitario, il controvalore totale in divisa del riscatto, il numero di azioni emesse del Comparto e relativa Classe di destinazione, il valore unitario di emissione e il controvalore totale in divisa, le commissioni, le spese e le ritenute fiscali eventualmente applicate, il tasso di cambio dell'eventuale conversione delle divise; alternativamente ad una conferma unitaria, a fronte della conversione potranno essere inviate due distinte conferme: di *disinvestimento* e *d'investimento*

- *conferma di disinvestimento*: il Comparto e la classe di azioni riscattate, il valore unitario di rimborso, il Giorno di Valutazione applicato, il numero di azioni rimborsate, le eventuali commissioni e/o spese applicate, il tasso di cambio della divisa e la ritenuta fiscale operata.

Nel caso di cointestazione dell'investimento, tutte le conferme ed ogni comunicazione sono esclusivamente inviate al sottoscrittore il cui nominativo è indicato per primo nel Modulo di Sottoscrizione.

In caso di sottoscrizione tramite PAC, la lettera di conferma dell'investimento è inviata per il primo versamento e, successivamente, anche solo con cadenza semestrale nei semestri in cui sono versate le rate.

Con la lettera di conferma dell'investimento sono assolti anche gli obblighi dell'Ente Mandatario di comunicazione dell'eseguito mandato e di rendiconto (ex artt. 1712 e 1713 del c.c. italiano).

Operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle azioni può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che il Soggetto Collocatore, ai sensi dell'art. 67-undecies del Codice del Consumo è tenuto a portare a conoscenza dei clienti sono riportate nei siti operativi. La lingua utilizzata nel sito internet e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana. Eventuali reclami devono essere indirizzati al Soggetto Collocatore, il cui indirizzo è indicato nel relativo sito internet. Non sono previste procedure extragiudiziali di ricorso e non sono previsti collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari.

I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il KIID e il Prospetto nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto durevole presso il sito Internet della Società di Gestione.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati - oltre che mediante Internet - tramite il servizio di banca telefonica, attivato dal Soggetto Collocatore.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

Previo consenso dell'investitore, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione (di investimento/rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica (ad esempio, mediante e-mail), conservandone evidenza.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Le commissioni di sottoscrizione per ciascun Comparto e Classe di azioni sono applicate con come indicato nello specifico KIID della relativa Classe di azioni di ciascun Comparto.

Remunerazione dei Soggetti collocatori

Comparto	Quota parte della Commissione di sottoscrizione corrisposta in media ai soggetti collocatori	Quota parte della Commissione di Gestione corrisposta in media ai soggetti collocatori
Candriam Quant Equities Europe	100% di quanto effettivamente addebitato	50%
Candriam Quant Equities USA		50%
Candriam Quant Equities World		50%
Candriam Quant Equities EMU		50%

Agevolazioni finanziarie

Il Soggetto Collocatore ha possibilità di applicare riduzioni fino al 100% della commissione di sottoscrizione prevista dal KIID, che ha diritto di trattenere. Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazioni dei

pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore (si veda nell'Elenco dei Soggetti Collocatori).

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel KIID, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti, di cui alla sezione "Oneri e Spese" (a pagina 27), del Prospetto: (i) Banca Sella Holding, per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o conversione e/o rimborso in ciascun Comparto saranno al massimo 27,00 Euro; inoltre per la conversione valutaria applica lo 0,12% dell'ammontare scambiato e per la consegna di ciascun certificato 50,00 Euro; (ii) BNP-PSS, per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o rimborso in ciascun Comparto o Classe applica al massimo 25,00 Euro e (iii) RBC-ISB, per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o rimborso applica l'1,5 per mille dell'importo relativo. Le spese massime applicate da ABF in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono Euro 15 per ciascuna operazioni di sottoscrizione o rimborso e per l'attivazione del PAC e Euro 1,5, per ciascuna rata periodica dello stesso.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Lo Statuto della SICAV e i rendiconti periodici (nonché gli eventuali ulteriori documenti e informazioni diffusi in Lussemburgo), il KIID, il Prospetto e l'Elenco dei soggetti incaricati del collocamento, sono messi a disposizione dei partecipanti sul sito internet www.candriam.com, con facoltà di acquisizione su supporto durevole (stampa e salvataggio file).

Tali documenti sono inoltre disponibili presso la Succursale Italiana della Società di Gestione, in Corso Italia 1, Milano, presso il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti e presso i Soggetti Collocatori.

Gli investitori hanno facoltà di ottenere anche a domicilio, copia dei predetti documenti, entro 30 giorni dalla richiesta da presentare alla Succursale Italiana della Società di Gestione. L'invio dei predetti documenti al domicilio dell'investitore è gratuito. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto durevole.

In caso di variazioni al KIID e al Prospetto i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione nel suddetto sito internet della Società di Gestione, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la CONSOB. I documenti che il KIID e il Prospetto indicano a disposizione del pubblico sono disponibili presso la Succursale Italiana della Società di Gestione.

Il valore unitario delle azioni della SICAV, calcolato giornalmente è pubblicato giornalmente sul sito internet www.candriam.com, con indicazione della relativa data di riferimento. Al medesimo sito internet sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e quelli eventuali di pagamento di proventi.

Su Il Sole 24 Ore sono pubblicati gli ulteriori diversi avvisi ai sottoscrittori eventualmente diffusi a mezzo stampa in Lussemburgo.

Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 20 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/4/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime determinati sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 37,5 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni. I proventi riferibili ai

predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini la SICAV fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Tra le operazioni di rimborso – relativamente ai fondi multicomparto - sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della SICAV.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da soggetti esteri, da organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle azioni rilevati in capo alla SICAV) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione(*). A tali fini la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

() L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.*

Per il corretto adempimento di ogni obbligo di legge in materia di successione ereditaria o di atti di liberalità è opportuno di consultare un esperto fiscale di fiducia.